

CCCLXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	14452	
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):		
PRESIDENTE	14452	
Proposte e disegni di legge (Approva- zione da parte di Commissioni in sede legislativa):		
PRESIDENTE	14452	
Disegno di legge (Non approvazione da parte di Commissione in sede legisla- tiva):		
PRESIDENTE	14453	
Proposta di legge (Rimessione all'Assem- blea):		
PRESIDENTE	14453	
Disegno di legge (Deferimento a Commis- sione in sede legislativa):		
PRESIDENTE	14453	
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):		
PRESIDENTE	14453	
Petizioni (Annunzio):		
PRESIDENTE	14453	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	14453, 14460	
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	14454	
VICENTINI	14454	
LA PIRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	14455	
		PAG.
	ROVEDA	14456
	UBERTI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	14457, 14460
	GERACI	14459
	MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	14460
	MANNIRONI	14461
	ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	14462
	CUTTITTA	14463
	Disegni di legge (Presentazione):	
	PRESIDENTE	14462, 14463
	JERVOLINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	14462
	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	14463
	Disegno di legge (Seguito della discus- sione):	
	Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211)	14463
	PRESIDENTE	14463
	COSTA	14464
	AMADEO	14472
	RUSSO	14475
	MERLONI	14480
	Sul danneggiamento del monumento al partigiano a Collalto:	
	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	14485
	Proposta di legge (Annunzio):	
	PRESIDENTE	14485
	Interrogazioni e interpellanza (Annun- zio):	
	PRESIDENTE	14485
	CARIGNANI	14489
	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	14489

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*. legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Conci Elisabetta.

(È concesso).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie » (976);

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (977);

« Autorizzazione alla spesa di lire 100 milioni per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia » (979);

« Autorizzazione al Ministro della difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie » (980) — (Approvato da quella IV Commissione permanente).

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi, il 16 ottobre 1948, nonché del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi, il 31 marzo 1949 » (978);

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire, per i primi quattro, se dovranno essere esaminati in sede referente o legislativa.

Il Presidente del Senato ha pure trasmesso i disegni di legge:

« Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia » (981) — (Approvato da quella X Commissione permanente);

« Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950 » (928) — (Approvato da quella X Commissione permanente).

Data l'urgenza che rivestono i due provvedimenti, ritengo che possano essere deferiti senz'altro alle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di proposte e di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni delle Commissioni permanenti, che hanno avuto luogo stamane, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione permanente (Interni):

Proposta di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Modificazione dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui delle province » (534);

« Modificazioni al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, concernente la concessione di acconti ai profughi della provincia di Pola » (760) — (Con modificazioni);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale " Dante Alighieri " » (883);

dalla II Commissione permanente (Affari esteri):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di politica internazionale, con sede in Milano » (841);

« Nuova misura degli acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa Italiana » (878);

dalla III Commissione permanente (Giustizia):

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Rescigno: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, numero 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie » (627-B);

dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali » (948);

« Emissione di buoni novennali del tesoro con scadenza 1° aprile 1959 (966).

A sua volta, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

Governo durante il periodo della Costituente, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole d'istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (520/16);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti » (520/4-B).

La stessa Commissione ha approvato con modificazioni il disegno di legge, già da essa approvato il 18 ottobre 1949 e modificato dalla Commissione speciale del Senato il 2 corrente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (520/1-B).

Non approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. La IV Commissione permanente (finanze e tesoro) ha respinto a scrutinio segreto il disegno di legge:

« Franchigia da dazio e da diritto di licenza di quintali 3.400.000 di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (946).

Rimessione all'Assemblea di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione di stamane in sede legislativa, un quinto dei componenti la III Commissione permanente (giustizia) ha chiesto che sia rimessa all'Assemblea la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Buonocore ed altri: « Mantenimento temporaneo in servizio dei magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età » (955), già approvata dal Senato.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una delle precedenti sedute, ritengo che il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità » (965),

possa essere deferito all'esame della competente Commissione permanente, in sede legislativa. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Alicata, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 150).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

Il deputato Sansone presenta una petizione di lavoratori alle dipendenze del Banco di Napoli, i quali chiedono che sia abrogato l'obbligo della loro iscrizione all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico e che sia invece ripristinata l'assistenza sanitaria già fornita dall'Istituto di previdenza, assistenza e credito fra il personale del Banco di Napoli. (52).

Giuseppe Parrotta, da Catanzaro, chiede provvedimenti a favore dei sottufficiali dell'Esercito con servizio militare inferiore ai dodici anni, invalidi di guerra, inviati a riposo e assegnati agli ultimi quattro gradi di pensione. (53).

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è degli onorevoli Vicentini, Zerbi, Melloni, Lucifredi, Clerici, Chiesa Tibaldi Mary, Pertusio, Migliori, Guerrieri, Filippo e Mazzali, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa il progetto dell'autostrada Genova-Serravalle-Chiasco, la cui attuazione oltre ad assicurare un notevole impiego di mano d'opera e a dare conseguentemente sollievo alla disoccupazione, darebbe un sensibile incremento ai traffici tra l'Italia e la Svizzera ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. La questione è allo studio del mio Ministero da tempo non breve. Il problema della costruzione di una grande rete di autostrade, che, allacciando i vari Stati europei, contribuisca a una grande ripresa di traffici per il turismo degli stessi centri europei, è stata poi in questi ultimi tempi oggetto di studi, di proposte, di istanze, di sollecitazioni, da parte di tecnici e di economisti sia di qua che di là dalla frontiera.

Fra le autostrade, una delle più urgenti di cui si sia prospettata la necessità è certamente quella Genova-Serravalle-Chiasso, cui si riferisce l'interrogazione. Tale strada sarebbe in definitiva la prosecuzione della Genova-Serravalle-Scrvia, che in origine era stato previsto dovesse raggiungere Milano e Torino per allacciare questi due grandi centri industriali e commerciali al mar Ligure.

Per la realizzazione di tale importante arteria, sono stati fatti voti anche dalle province interessate, nonché dai comuni pur essi interessati: Milano, Genova, Pavia, Como ed altri, quelli cioè compresi nel territorio che dovrebbe trarre un diretto vantaggio dalla costruzione dell'autostrada; debbo aggiungere però che indirettamente se ne gioverebbe tutta la nazione.

In complesso l'autostrada, secondo calcoli e progetti tecnici, dovrebbe avere un percorso di circa 365 chilometri con una spesa che si aggira sui 24 miliardi (*punctum dolens* della questione: il finanziamento!). Della costruzione ed esercizio di tale autostrada la società svizzera «Compagnia autostrade internazionali» ha fatto conoscere di essere disposta ad assumere la concessione attraverso una società italiana da costituire appositamente. Da parte sua, la compagnia stessa si impegnerebbe a concorrere nella spesa dei 24 miliardi nella misura di un quarto, cioè per l'importo di sei miliardi.

A questa società, che ha insistito più volte (e anche nel luglio scorso per iscritto) presso il Governo, al fine di conoscere al riguardo i nostri intendimenti, io ho risposto nei termini seguenti: «Vi comunico che mi riservo di sottoporre la vostra proposta a uno dei prossimi Consigli dei ministri per una sua eventuale accettazione di massima. Prendo così nota della vostra comunicazione circa l'impegno di costituire una società italiana per la concessione della costruzione ed esercizio dell'autostrada Serravalle-Chiasso, assicurando a detta società italiana un finanziamento dell'ordine di sei miliardi».

E, poiché dall'agosto ad oggi sono trascorsi circa sei mesi, alle reiterate istanze della società la quale mi ha domandato se il punto di vista del Governo fosse rimasto immutato — nel frattempo io non avendo potuto, per ragioni varie, dare corso agli affidamenti dati — proprio recentemente ho risposto con altra mia lettera che, sì, il punto di vista del Governo rimane a questo riguardo immutato.

Premure per questa strada mi sono state rivolte anche da alcuni senatori con lettera a me diretta senza però ricorrere ad interrogazioni pubbliche come quella odierna dell'onorevole Vicentini. Ricordo, tra gli altri, i senatori Longoni, Gasparotto, Bergman, Samek Ludovici, ecc.

Ho risposto loro assicurando l'interessamento del Governo perché la Genova-Serravalle-Chiasso possa essere realizzata appena le condizioni di bilancio potranno consentire di adottare un favorevole provvedimento. Indubbiamente la nuova comunicazione servirebbe ad intensificare ed a rendere anche meno costosi i traffici nelle zone attraversate senza considerare i vantaggi di ordine turistico nazionale, che sono facilmente comprensibili.

Però è certo che il Governo — ed è questa l'assicurazione che sono in grado di dare agli onorevoli interroganti — non appena sarà in grado di presentare al Parlamento (il che mi auguro avvenga al più presto) concrete proposte per l'attuazione di questa opera, non dimenticherà le necessità di quelle altre regioni che, trovandosi con una viabilità non ancora adeguatamente sistemata in rapporto alle loro necessità, meritano tutta la nostra speciale considerazione. Intendo riferirmi alle zone italiane più depresse e in modo particolare al Mezzogiorno e alle Isole.

Unum facere et aliud non omittere: questo è il nostro divisamento; e su tale direttiva il Governo si augura di poter al più presto presentare al Parlamento proposte concrete. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vicentini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VICENTINI. Onorevole ministro, devo ringraziarla anzitutto per la sollecitudine con la quale ella ha risposto alla mia interrogazione, che, come ha visto, è firmata da colleghi rappresentanti quasi tutti i settori della Camera. L'urgenza della risposta d'altronde sta ad indicare la importanza che ella ed il Governo annettono a questo problema. Io mi permetto, tuttavia, sottolineare il fatto che l'opera di cui ho fatto og-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

getto di tale mia interrogazione non rappresenta soltanto un miglioramento della viabilità, ma rappresenta altresì un miglioramento di quello che deve essere l'investimento del denaro pubblico in opere produttive. Proprio la settimana scorsa abbiamo concluso un dibattito riguardante gli investimenti da parte del Governo a sollievo e a miglioramento della nostra economia. L'arteria stradale Genova-Chiasso, come ella, onorevole ministro, ha precisato, rappresenta anche un miglioramento dei traffici nei riguardi della nazione elvetica e, in relazione a ciò, rappresenta anche il tentativo di migliorare quello che dovrà essere l'equilibrio del traffico nei porti mediterranei. Di qui la valutazione, nel quadro della viabilità, che questa arteria merita anche dal punto di vista strettamente economico.

Ella ha accennato, onorevole ministro, anche alla possibilità di usufruire di interesse elvetiche; ella ha anche assicurato che appena le condizioni di bilancio lo permetteranno — ed ha aggiunto di sperare che ciò avvenga al più presto — si darà mano a quest'opera. Orbene io mi auguro che l'una e l'altra delle condizioni non abbiano ad essere protrate nel tempo così da pregiudicare eventualmente quella che deve essere la interessenza della vicina nazione elvetica la quale, attraverso questa nuova arteria, potrebbe, e, io aggiungo, dovrebbe, vedere in Genova il porto naturale dei propri scambi con il resto del mondo.

Io mi permetto di sottolineare ulteriormente tutto il rilievo sociale che l'esecuzione dell'opera potrebbe assumere. Si tratterebbe — e vorrei poter dire: si tratterà senz'altro — dell'occupazione di braccia italiane attualmente inoperose e quindi, anche sotto questo riflesso, io mi auguro, onorevole ministro, ringraziandola, che la sua pressione presso i colleghi del Governo possa arrecare questo sollievo ai nostri lavoratori disoccupati, tanto più che si tratta di un'opera di effettiva ricostruzione e di evidente utilità per la nostra economia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Roveda e Santi, al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere se il Governo abbia predisposto provvidenze, ed in quale misura, a favore dei pensionati in occasione delle imminenti feste, e ciò in analogia al trattamento di cui godono tutte le categorie dei lavoratori che già usufruiscono della tredicesima mensilità e dei disoccupati per i quali è stata predisposta una gratifica natalizia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il desiderio del Ministero del lavoro nel senso auspicato dall'interrogazione è immenso, ma va proporzionato alle possibilità di attuazione.

SANSONE. Desiderio sterile, allora!

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desiderio che si incorpora nelle cose! Vi sono pochissime disponibilità economiche. Davanti e in confronto a queste, avevamo da risolvere il problema importantissimo di dare anche per il 1950 l'assegno supplementare di contingenza, il quale importa la spesa di 7 miliardi per semestre. Inoltre è stata ventilata, e noi l'abbiamo accettata, la proposta di aumentare di 200 lire questo assegno per gli ultrasessantacinquenni. Quindi, complessivamente, 7 miliardi per semestre più 2 miliardi annui.

È evidente che, in base al principio che le cose date non vanno ritolte, non si poteva dire ai pensionati: ritorniamo all'antico regime; anzi si è detto: 900 più 200 (cioè 1100) per coloro che hanno superato i 65 anni. Bisognava trovare i miliardi occorrenti per questa spesa. Non li avevamo e non li abbiamo; comunque, ci siamo impegnati a trovarli. Cosa potevamo fare di più? Ecco il problema! L'anno passato intervenne lo Stato per 7 miliardi con la legge del 14 giugno, ma quest'anno tale intervento non ha potuto esservi; quindi non si poteva farvi assegnamento.

In data 3 dicembre il Senato ha approvato (e verrà alla Camera) questa estensione, con il 1950, di 200 lire mensili in più per gli ultrasessantacinquenni; quindi, come dicevo, altri 2 miliardi di spesa.

Poi, un'altra cosa abbiamo fatto (è poco, ma ha il suo valore): abbiamo cioè, secondo i desideri della categoria, anticipato il pagamento del primo bimestre 1950 alla fine di dicembre. E così, per un verso o per l'altro, qualcosa questi poveri pensionati avranno per Natale. Vuol dire che faranno un Natale modesto, però qualcosa avranno; poco ma sicuro.

Finalmente, poiché vi è il fondo assistenza invernale, che comincia ad attuarsi proprio da oggi 16 dicembre, vuol dire che noi proporremo, anche in base a un voto del Senato, che sia dato ai pensionati un pacco viveri o qualcosa in denaro che possa rappresentare almeno un surrogato di questo desi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

derio che tutti quanti abbiamo di venire loro incontro e di aiutarli.

PRESIDENTE. L'onorevole Roveda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROVEDA. Onorevole sottosegretario, l'interrogazione esprime uno stato d'animo di profondo scoramento di milioni di pensionati. Il Governo non ignora questo stato d'animo e tutti i colleghi ben sanno con quale ansia i nostri pensionati attendono concreti provvedimenti a loro favore.

Ma l'interrogazione non si prefiggeva di chiedere notizie sui provvedimenti che i pensionati attendono per elevare le troppo insufficienti pensioni a quel tanto che possa dare loro le minime possibilità di vita. Essa si prefiggeva di chiedere quali provvidenze il Governo ritenesse di prendere nella imminenza delle feste natalizie in analogia ai provvedimenti, che già vigono per tutti coloro che godono della tredicesima mensilità, e per i disoccupati, ai quali verrà concessa una gratifica natalizia. Nessuna notizia si aveva fin ora di provvedimenti a favore delle varie categorie di pensionati: ora però abbiamo una risposta negativa a questa domanda.

Da tempo ci eravamo preoccupati, noi della federazione italiana pensionati, di prospettare, più che l'opportunità, la necessità che il Governo prendesse dei provvedimenti immediati in occasione delle feste natalizie; da tempo ci eravamo rivolti all'onorevole ministro del lavoro e con lui avevamo avuto anche dei colloqui, ma le conversazioni urtavano sempre in quell'ostacolo che or ora è stato di nuovo riportato alla ribalta: la mancanza dei mezzi. Per questa ragione mi ero rivolto con la mia interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, perché appunto questi mezzi si potessero trovare. Sono milioni di pensionati che languono in tristissime condizioni, particolarmente i pensionati della previdenza sociale e degli enti di previdenza, i quali fruiscono di pensioni che vanno dalle due alle quattro mila lire al mese. Sono lavoratori che giunti alla vecchiaia non possono vivere dignitosamente; vivono anzi in uno stato di perenne umiliazione, si trovano in precarie condizioni fisiche e di salute, e sono quasi sempre a carico dei familiari i quali sovente sono disoccupati, nella più squallida miseria, anch'essi; vale a dire che essi si trovano nelle condizioni più umilianti. Attendono da tempo la riforma sulla previdenza sociale, ma questa è ancora in alto mare...

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Verrà presto.

ROVEDA. ...nonostante le promesse fatte proprio dal presidente del Consiglio fin dal gennaio 1948, e nonostante le promesse fatte dall'onorevole ministro del tesoro in quest'aula il 21 gennaio ultimo scorso allorché, discutendosi la legge sull'adeguamento delle pensioni per i civili e militari dipendenti dello Stato, egli disse: « Circa i pensionati della previdenza sociale e degli istituti di previdenza, assicuro che sono pronti i relativi schemi di provvedimenti ai quali non è possibile dar corso per mancanza della copertura finanziaria a norma dell'articolo 81 della Costituzione. Non appena il Tesoro avrà delle possibilità, anche quei disegni di legge saranno presentati al Parlamento ».

Questo, undici mesi fa. E ancora siamo ben lontani dalla realizzazione di quella riforma della previdenza sociale che dovrà provvedere a questa numerosa classe di infelici.

Ella sa, onorevole sottosegretario, che v'è un'altra categoria di centinaia di migliaia di persone, rappresentate dai familiari dei Caduti, le quali percepiscono pensioni che sono insufficienti alla loro vita, pensioni di 2-3 mila lire mensili (quelli che le hanno); ma noi sappiamo anche che vi sono centinaia di migliaia di queste benemerite famiglie dei nostri gloriosi Caduti — madri e vedove che hanno dato alla patria ciò che avevano di più caro — che non hanno ancora una pensione e vivono con sussidi di poche centinaia di lire mensili. Noi ci troviamo di fronte a centinaia di migliaia, a milioni di pensionati che vivono in estrema miseria, in stridente contrasto con l'ostentazione di tanti e tanti cittadini che scialano, dimostrando enormi possibilità di spesa, e un incosciente e feroce egoismo, di fronte a tante sofferenze.

Date queste condizioni, era lecito attendere dal Governo qualche provvedimento che, se pur non avrebbe rappresentato la soluzione di questi problemi, avrebbe tuttavia dimostrato che si teneva in conto questo grave problema e che, almeno in occasione della imminente festività cristiana, i cristiani provvedevano a che i pensionati potessero trascorrere le feste, non dico in letizia, ma con un certo sollievo; non per gioire, ma per essere in grado di far fronte a qualcuna delle loro più impellenti necessità. Perciò, quando ci si viene a dire, quando ci si risponde che si è provveduto a concedere un aumento di 200 lire a una sola categoria di pensionati (a quelli della previdenza sociale), cioè a coloro che hanno oltrepassato i 65

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

anni, si deve obiettare: perché questo provvedimento non è stato esteso anche agli altri pensionati al disotto dei 65 anni, tenendo presente anche che, in genere, i pensionati, quando hanno oltrepassato i 65 anni, fruiscono di pensioni più elevate?

Si tratta dunque di estendere tale concessione, perché non si capisce questa differenza di trattamento tra coloro che hanno superato i 65 anni e quelli che sono al di sotto di tale età. Si era chiesto da tempo l'anticipato pagamento del bimestre, ma ella, onorevole sottosegretario, non ha dato una risposta precisa.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il pagamento sarà fatto a fine dicembre.

ROVEDA. Allora, neanche in occasione delle feste! Ma si tratta solo di un'operazione di cassa, per cui si può benissimo pagare « prima » di Natale!

Infine, si trattava di dare una gratifica natalizia, così come si doveva provvedere anche per i pensionati statali. Ma questo sarà argomento di un'altra interrogazione al ministro del tesoro.

Ora, onorevole sottosegretario, siamo ancora allo stesso punto di prima. Tutte le nostre preoccupazioni, per le quali già da tempo noi della federazione italiana pensionati ci eravamo mossi (nella speranza che il Governo venisse incontro agli immediati bisogni dei pensionati), non sono state affatto dissipate. La sua risposta non risolve nulla.

Noi sappiamo che i pensionati passeranno il Natale così come passano tutti i giorni dell'anno, vale a dire nella più nera miseria, in profonda amarezza.

Pertanto, non posso ritenermi soddisfatto e, dato che non dispongo del tempo necessario per approfondire questo argomento di grandissima importanza, mi riservo di trasformare l'interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni, che saranno svolte congiuntamente, dell'onorevole Geraci:

al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se — attesa la deplorabile insufficienza dei circuiti telefonici esistenti fra Reggio Calabria-Napoli e fra Reggio Calabria-Roma, rispettivamente uno ed uno, e la non meno deplorabile mancanza di circuiti fra Reggio Calabria e i maggiori centri commerciali dell'Italia settentrionale (Milano, Genova, Venezia), non ritenga urgente, e ciò anche al fine di dare, pur in questo settore, prova di effettuale meridio-

nalismo, istituire questi e raddoppiare quelli, usufruendo dei mezzi provenienti dal prestito di 25 miliardi recentemente fattogli dalla Cassa depositi e prestiti per il miglioramento del servizio telefonico italiano; e per conoscere altresì se non ritenga opportuno — atteso il considerevole apporto dato dalla provincia di Reggio Calabria al commercio interno ed estero con l'esportazione di agrumi, olio di oliva, legnami, frutta secca, profumi, ecc., ciò che postula prevalentemente una rapida contrattazione telefonica — comprendere gli istituendi nuovi circuiti fra i 328 circuiti celeri menzionati nel discorso pronunciato l'8 ottobre 1949 in sede di discussione del corrente bilancio del dicastero delle poste e telecomunicazioni »;

al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso la società S. E. T., concessionaria dei servizi telefonici dell'Italia meridionale, invitandola ad ottemperare senza ulteriore indugio agli obblighi di cui all'articolo 67 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, con conseguente diffida, in caso di inadempimento, delle sanzioni previste dal successivo articolo 68; e ciò perché il sovraccarico delle attuali linee, già da tempo appalesatesi insufficienti, rende ormai impossibile in molte città — per esemplificare, Reggio Calabria — e specie nelle ore di punta, fruire proficuamente del servizio. Culmina l'irritante trascuranza della S. E. T. verso gli utenti, che pur pagano fior di quattrini, nel costringerli ancora a servirsi dell'elenco telefonico di tre anni fa, già proverbiale per gli incredibili *qui pro quo* (basti notare che i numeri degli apparecchi di moltissimi uffici pubblici di Reggio Calabria sono quelli di alcuni uffici di Catanzaro o di vattelapesca); e che, per essere stato stampato su pessima carta di giornale, è ormai divenuto un sudicio coacervo di sbrendoli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Attualmente Reggio Calabria, a seguito dei danni bellici, comunica con due circuiti fra Reggio Calabria e Catanzaro; un circuito fra Reggio Calabria e Cosenza; un circuito fra Reggio Calabria e Napoli; un circuito fra Reggio Calabria e Roma.

In dipendenza dei lavori di ricostruzione in corso, il centro di Reggio Calabria vedrà sensibilmente migliorato il proprio traffico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

telefonico non solo per la qualità dei circuiti, ma anche per la quantità.

Mediante l'installazione di un sistema in alta frequenza a tre canali, i circuiti fra Napoli e Reggio saranno, entro i primi mesi del prossimo anno, portati da 1 a 4 ed entro il primo semestre, sempre dell'anno prossimo, sarà messo in servizio un secondo circuito fra Reggio e Cosenza.

Nel progetto relativo all'estensione della rete telefonica — realizzabile con il prestito di 25 miliardi, il cui disegno di legge (per la necessaria autorizzazione) è davanti al Senato — è stato naturalmente tenuto conto delle esigenze del centro di Reggio Calabria, che sarà infatti servito dai seguenti circuiti diretti: tre fra Reggio Calabria e Roma invece dell'unico attuale; sette fra Reggio Calabria e Napoli invece dell'unico attuale; uno fra Reggio Calabria e Bari; tre circuiti fra Reggio Calabria e Cosenza invece dell'unico attuale; tre circuiti fra Reggio Calabria e Catanzaro invece degli attuali due. Dal che risulta che l'aumento percentuale del numero dei circuiti rispetto a quelli ottenibili dopo la ricostruzione sarà del 300 per cento con Roma, del 700 per cento con Napoli e del 300 per cento con Cosenza e Catanzaro, oltre al nuovo collegamento con Bari.

Le necessità del traffico con i centri dell'Italia settentrionale potranno essere ampiamente soddisfatte mediante comunicazioni in transito sia da Napoli che da Roma, stante che questi due ultimi centri, dopo l'estensione della rete, disporranno di notevoli fasci di circuiti adatti alle comunicazioni in transito. In ogni caso se il volume di traffico tra Reggio Calabria e uno dei centri di Milano, Genova e Venezia, arrivasse a giustificare un collegamento diretto, questo potrà facilmente essere realizzato.

Per quanto riguarda infine l'installazione di sistemi a chiamata celere, tali impianti possono, come è noto, essere attuati quando fra i centri da servire esistono più circuiti in modo da poterne destinare alcuni per il servizio celere nei due sensi ed averne a disposizione altri con caratteristiche normali per l'uso dei transiti o come via di soccorso nel caso di guasti dei circuiti a servizio celere.

Dato il notevole numero di circuiti che, come ho detto, sarà realizzato fra Reggio Calabria e Napoli, è prevista la possibilità di destinarne qualcuno, richiedendolo il traffico, al servizio celere fra i due predetti centri o fra Reggio e la capitale od anche con qualche altro centro del nord.

Circa l'altra interrogazione, dobbiamo riconoscere che le società telefoniche hanno dovuto innanzi tutto provvedere a ripristinare nel loro complesso gli impianti urbani distrutti dalla guerra, e che esse hanno fatto parecchio.

Per quanto riguarda particolarmente la S. E. T. si trattava di riportare alla cifra prebellica (circa 73.000) il numero degli abbonati ridotto a poco più di 25.000, ciò che è stato fatto, procedendo in pari tempo in molti casi anche alla ricostruzione degli edifici distrutti. Il richiamo all'articolo 68 del regolamento, il quale commina pene severe fino alla revoca della concessione al concessionario che non provveda nel termine stabilito all'esecuzione dei lavori ai quali è tenuto, non sembra pertanto giustificato. È noto infatti che anche nel campo delle comunicazioni interurbane i lavori di ripristino sono stati effettuati con ritmo lodevole: sempre nella zona della S. E. T. sono stati riportati al livello prebellico i chilometri coppia dei circuiti interurbani mentre nella zona stessa viene, come è noto, proceduto all'allacciamento di 187 comuni sprovvisti di telefono in base al decreto-legge 783 del 30 giugno 1947.

Per quanto riguarda particolarmente Reggio Calabria, posso assicurare che tanto l'azienda di Stato come la società nulla trascureranno per assicurare a quel centro il migliore servizio sia urbano che interurbano. Nei riguardi della rete urbana la società assicura di avere proceduto, non più di due mesi fa, a un adeguato aumento degli organi di centrale.

Per quanto concerne infine l'elenco degli abbonati della predetta rete, posso dire che prima della fine del corrente anno sarà posto in distribuzione quello nuovo, attualmente in corso di ultimazione di stampa.

Infine vorrei informare l'onorevole interrogante che per quanto riguarda l'azienda di Stato si spera di arrivare quanto prima a risolvere il problema. Sono stati spesi fin ora, da parte dell'azienda di Stato, 10 miliardi solamente per opere di ricostruzione. Forse tra un mese sarà ripristinato totalmente il cavo nazionale Napoli-Milano, che darà possibilità di sviluppo delle comunicazioni a grande distanza.

Soprattutto però non appena potremo disporre del prestito dei 25 miliardi sarà possibile realizzare una profonda innovazione nel campo delle comunicazioni telefoniche, perché attraverso i cavi coassiali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

e gli impianti di teleselezione sarà possibile realizzare il voto di tutti: avere comunicazioni pronte e chiare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GERACI. Non posso dichiararmi soddisfatto, perché, se l'onorevole sottosegretario ha prospettato un magnifico e roseo avvenire, io devo preoccuparmi del presente, facendomi discepolo del passato.

La S. E. T., come tutte le società concessionarie, avrà avuto dei danni; però — guarda caso! — nella provincia di Reggio Calabria non ha subito alcun danno alla centrale, ma solo qualche danno alla rete aerea. Non solo, ma la S. E. T. ha avuto guadagni di congiuntura, con materiale fornito dalle truppe anglo-americane, materiale di emergenza col quale la S. E. T. spererebbe di andare avanti, il che naturalmente spiega tutti gli inconvenienti segnalati nella prima della mia interrogazione che porta il n. 890.

Il servizio telefonico nella provincia di Reggio Calabria divenne presto insufficiente poco tempo dopo il ripristino dell'impianto, perché, mentre il numero delle richieste cresceva — vi sono ancora parecchie migliaia di istanze di utenze inevase — la S. E. T. non ha provveduto né all'ampliamento della centrale né all'impiego di tutti quei mezzi che la tecnica dei telefoni man mano è andata escogitando per il miglioramento dei servizi; quindi, si va avanti in maniera assolutamente deplorabile nonostante l'abnegazione e gli sforzi del direttore ragionier Idone.

Culmina la trascuranza, per non qualificarla peggio, della società nel fatto che essa da quattro anni ci mantiene un elenco telefonico che sarebbe quanto di più comico vi possa essere se la cosa non fosse irritante e nel contempo superlativamente offensiva per gli utenti, che pagano fior di quattrini! Immaginate che moltissimi numeri di Reggio Calabria sono invece... quelli di Catanzaro. Figurarsi quello che succede! (*Si ride*).

Questo elenco telefonico è poi stampato su pessima carta di stampa; per cui, quando lo si sfoglia, bisogna usare tutti gli accorgimenti che si usano maneggiando un incunabulo o un palinsesto! Non si può aprirlo ché « ragna », come direbbe l'alfieriana « Monna vocaboliera »; cioè va in pezzi; ecco perché io dissi che è ormai ridotto a un coacervo di sbrendoli, nella mia interrogazione! (*Si ride*).

Nonostante tutto ciò e nonostante le proteste quotidiane, la società non se ne dà per intesa. Ma così non si può andare avanti!

Pertanto, onorevole sottosegretario, la prego di intervenire, con la sua autorità, presso la S. E. T., perché voglia porre fine a questo vergognoso disservizio.

In quanto poi alle conversazioni interurbane, Reggio Calabria — metropoli della Calabria (*Commenti*) fin da quando la vide e la citò Strabone nel suo famoso « Itinerario », qualunque possa essere l'opinione del sinedrio che dovrà scegliere il capoluogo della regione: la realtà è insopprimibile! — è posta in condizioni di non poter assolutamente comunicare per mancanza di appositi circuiti con Milano, Genova e gli altri grandi centri commerciali del nord.

Non bisogna dimenticare, onorevole sottosegretario, che la mia città dà anche al commercio estero un rilevante apporto, esportando legnami, essenze, agrumi, olio (alcune ditte locali hanno corrispondenti all'estero) e quindi ha necessità imprescindibile di mantenere i contatti con i centri principali dell'alta Italia.

Non basta limitare i provvedimenti al miglioramento dei circuiti tra Reggio e Catanzaro, raddoppiare quelli tra Reggio e Napoli, o tra Reggio e Roma, istituire altro circuito fra Reggio e Bari, come ella promette, onorevole Uberti; ma è assolutamente indispensabile che si allacci, come dicevo, Reggio con i suddetti centri commerciali dell'Italia settentrionale, anche perché, onorevole sottosegretario, siamo in un tempo in cui il diritto ha dovuto adeguarsi alla rapidità delle consuetudini commerciali. Oggi, alle vecchie e tardigrade contrattazioni chirografarie, si sono sostituiti i contratti telefonici: quindi, ripeto, è urgente che Reggio commerciale abbia anch'essa quei circuiti che le consentano di poter concludere i suoi contratti con i principali centri commerciali dell'alta Italia.

Ella sa bene, onorevole Uberti, che il telefono oggi non è più un lusso, ma incide profondamente sulla produttività di un paese. Ma torniamo alle condizioni in cui si svolgono specialmente le conversazioni fra Reggio e Roma: fatto il tentativo di mettersi in comunicazione « urgentissima » (una vera truffa perché la « normale » non esiste più), è necessario attendere ore ed ore; e dopo avere sfoderato una pazienza da trappista e rischiato di prendersi la *telephone disease* (quella malattia studiata alcuni anni fa da un neurologo inglese e consistente in quel collasso nervoso a cui vanno soggetti coloro che si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

servono del telefono) può accadere che, avuta la fortuna di ottenere la comunicazione telefonica, le condizioni auditive siano talmente scellerate per cui, dopo essersi spolmonati, e a costo di buscarsi un enfisema polmonare, ci si senta dire che abbiamo la voce bianca! (*Si ride*). Ma occorre ancora fare i conti con le interruzioni: reiterate, esasperanti.

Roba da sentirsi indosso la furia di Oreste! (*Si ride*). Quindi così non si può andare avanti. È necessario che Reggio veda migliorati e raddoppiati i suoi circuiti ed abbia quegli altri che, come ho detto, le consentano di comunicare con i centri dell'Italia settentrionale.

Onorevole Uberti, noi meridionali siamo stanchi di essere gli iloti anche per quanto riguarda i servizi pubblici.

Veda il Governo di provvedere col prestito di 25 miliardi, che è in via di ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, per la sistemazione dell'intera rete telefonica italiana in arretrato coi progressi tecnici raggiunti nelle nazioni più civili del mondo!

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio l'onorevole interrogante delle sue dichiarazioni e lo assicuro che le sue preoccupazioni sono anche le nostre. Vorrei però pregarlo, non appena dal Senato sarà venuto alla Camera il disegno di legge per l'autorizzazione al prestito di 25 miliardi, di favorirlo con il suo suffragio perché soltanto con questi mezzi potremo fare qualcosa.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione dell'onorevole Cerreti, al ministro dell'interno, « per conoscere, a seguito degli incidenti provocati dalla polizia a Prato in Toscana in occasione della manifestazione pubblica per l'apertura del mese della stampa comunista: 1°) in base a quali disposizioni di legge sono state proibite a Prato determinate forme di pubblicità a favore della stampa operaia; 2°) se è sua intenzione di tutelare il diritto dell'opposizione di esprimere, nelle forme di propaganda appropriate, le proprie finalità senza incorrere in censure preventive di sorta; 3°) se è disposto in avvenire ad impedire l'arbitrario intervento delle autorità da lui dipendenti quando le manifestazioni sono state regolarmente autorizzate; e, nel caso di Prato, quali sanzioni intende prendere a carico di quei funzionari che per poco non hanno provocato, nella mattinata del 28 agosto, incidenti di

notevole gravità », è rinviata d'accordo tra il Governo e l'interrogante.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Manironi, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti abbia finora adottato e ritenga di eventualmente adottare per argire e reprimere la crescente attività delittuosa nella provincia di Nuoro, specie dopo i fatti avvenuti nell'agosto scorso e nei quali han trovato la morte tre militi dell'arma ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Specialmente a seguito degli efferati episodi di delinquenza verificatisi in Sardegna nello scorso mese di agosto, gli organi ministeriali, al fine di intensificare la lotta per l'eliminazione dei residui del banditismo e di accelerare il processo di normalizzazione delle condizioni della pubblica sicurezza in Sardegna, hanno adottato vari provvedimenti, tra i quali la sostituzione di organi dirigenti ed esecutivi, l'invio in Sardegna di un ispettore generale di pubblica sicurezza con funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi di pubblica sicurezza, il completamento degli organici dei funzionari delle questure, l'invio di un congruo numero di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri per il rinforzo dei rispettivi organici, l'assegnazione di nuovi mezzi celeri, l'adeguamento del contingentamento del carburante, la costituzione di un comando compartimentale di polizia stradale, la istituzione di nuove taglie e l'aumento di quelle vigenti al fine di agevolare la cattura di pericolosi pregiudicati latitanti.

È stato dato, infine, un nuovo e maggior impulso a tutti i servizi di vigilanza e di prevenzione, ed a seguito delle misure adottate la recrudescenza dei delitti contro la persona e contro il patrimonio ha segnato una netta battuta d'arresto, mentre i servizi per la repressione di reati gravi, verificatisi in passato hanno dato ottimi risultati, che si possono riassumere nelle seguenti cifre: arresto di 42 latitanti; 4 conflitti a fuoco contro i banditi, con l'uccisione di tre fuori legge, tra cui il latitante Falcone Mario, già condannato a 30 anni di reclusione per omicidio in persona di carabinieri, e responsabile di numerosi reati contro la persona e il patrimonio, sul quale pendeva la taglia di un milione di lire. Nessuna perdita hanno subito le forze dell'ordine.

Nel corso di questi ultimi mesi, le condizioni della sicurezza pubblica nell'isola sono, insomma, avviate alla normalità; le pochis-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

sime manifestazioni criminose registrate sono dovute a malviventi operanti nelle zone montuose della regione, la cui attività è circoscritta dall'incessante azione delle forze di polizia, che si prodigano senza limite di sacrificio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANNIRONI. La mia interrogazione ha avuto origine da un fatto grave, doloroso, verificatosi in provincia di Nuoro nello scorso mese di agosto: un'aggressione brutale, nella quale avevano trovato la morte tre carabinieri. Io non avevo fatto altro che farmi eco dello stato d'animo di apprensione e di allarme che pervadeva lo spirito delle nostre popolazioni.

Da quella data ad oggi sono trascorsi quattro mesi, e posso dire che la risposta alla mia interrogazione l'hanno data, prima dell'onorevole sottosegretario di Stato, i fatti stessi.

Devo dare atto con vivo compiacimento dei risultati veramente brillanti raggiunti a seguito di un più deciso intervento del Ministero dell'interno nella repressione dei fenomeni delinquenziali, che si dovevano lamentare nella mia provincia. Ringrazio il ministro e il sottosegretario di Stato della buona volontà che hanno dimostrato nel voler venire incontro alle esigenze di una situazione che minacciava di aggravarsi troppo. Sono sicuro che tra poco tale situazione potrà considerarsi avviata ad una fase di normalità e di risanamento.

Mi consenta però l'onorevole sottosegretario che da questo episodio e da questi fatti io tragga alcune illusioni, faccia delle considerazioni che non potranno essere ritenute inopportune. Dai fatti che si sono svolti, ritengo che un insegnamento prezioso sia derivato agli uomini politici e alle autorità dell'ordine pubblico. In primo luogo, l'insegnamento che deriva da questi fatti, è che ogni volta che in una qualsiasi provincia d'Italia, e in particolare nella nostra, si manifesta in modo anormale una insorgenza delittuosa, eccezionale e particolare, è veramente necessario intervenire tempestivamente. Io devo dire, con dispiacere, onorevole Marazza, che purtroppo soltanto dopo che si verificò il terribile eccidio dell'agosto il Ministero si decise ad intervenire con energia e decisione. Ora, se fin dai primi mesi di quest'anno il Ministero avesse accolto le ripetute richieste che erano state avanzate dai vari organi di pubblica sicurezza, e in particolare dal prefetto Morosi, che invocavano una maggiore larghezza di mezzi e

di personale per un'azione più decisa, probabilmente a quella situazione così grave dell'agosto non si sarebbe pervenuti.

Comunque, da quell'episodio e dai fatti lamentati, per i precedenti della mia regione, vorrei trovare occasione per raccomandare vivamente al Ministero perché voglia vigilare sempre con la maggior cura possibile sui fatti che si manifestano e su tutta la situazione, in maniera che certe esplosioni delinquenziali possano essere stroncate sul nascere, prima che fatti più gravi si verificino, prima, insomma, che si determinino situazioni complesse e che l'illegalità dilaghi e prenda piede su larga scala.

Ed un'altra considerazione vorrei fare: sull'attività delinquenziale della mia provincia ed in genere sulla Sardegna si sono diffuse voci piuttosto allarmistiche ed esagerate, dovute alla penna di giornalisti che non conoscono la vera situazione dei luoghi e dei fatti.

Ho potuto leggere però proprio ieri, con vero piacere, un articolo pubblicato sulla *Nuova stampa* di Torino, da un giornalista che si è recato in Sardegna a scopo di studio e di indagine. Questo giornalista, Giovanni Artieri, ha fatto dei rilievi veramente obiettivi ed acuti nel mettere in luce la situazione di Nuoro e della provincia. Egli dice che i sardi « non negano la esistenza dei fatti ma la loro peculiarità: voglio dire, insomma, che per i sardi il brigantaggio dell'isola equivale ad uno dei fenomeni di delinquenza comune dell'istessa natura e tipo di quanti, ogni giorno, si verificano e in misura enormemente maggiore, nelle città e nelle campagne di ogni regione d'Italia e di Europa ». Ed inoltre aggiunge: « Il richiamo alla libertà è troppo forte in questo paese impervio e semideserto, per chi, innocente o colpevole, abbia a che fare con la giustizia. I grandi casi di latitanza si radicano nella paura del carcere preventivo (in taluni casi cinque o sei anni) e in quella di vedersi caricati di colpe non proprie ». Il rilievo non è nuovo, ma è esattissimo.

Il tal modo il giornalista Artieri ha messo il dito sulla piaga, quando ha parlato dell'amministrazione della giustizia, che è alla base di tutto il problema. Non è qui presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia né il suo sottosegretario di Stato, tuttavia l'onorevole Marazza consentirà che io faccia un accenno anche a questo settore della vita del mio paese, e che è collegato direttamente con la situazione della sicurezza pubblica. Se il numero dei latitanti e dei delitti aumenta ad un certo punto nella mia regione, ciò è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

dovuto non al fatto che i magistrati non adempiono ai loro doveri, ma perché l'amministrazione della giustizia si svolge in forma piuttosto lenta, senza la dovuta prontezza e decisione, per l'assoluta insufficienza del personale.

Questo fatto determina un senso di reazione e di diffidenza verso la giustizia, per cui molta gente, perseguitata o imputata, preferisce darsi alla macchia piuttosto che adattarsi alla dolorosa evenienza di dover scontare due o tre anni di carcere preventivo. Questi fatti trovano la loro origine in una situazione piuttosto remota, ed ormai purtroppo stabilizzata, che però deve essere risolta decisamente. Vorrei pregare perciò anche il ministro degli interni perché voglia tener presente quanto ho rilevato e voglia farlo presente al suo collega della giustizia. La miglior maniera di eliminare i delinquenti e di ridurre l'attività delittuosa di una zona non consiste soltanto nel reprimere, ma piuttosto nel prevenire, resecando il male alla radice ed estirpando le vere cause dei disordini sociali e degli illegalismi. È una vecchia teoria, che però occorre anche in questa occasione ricordare.

Presentazione di un disegno di legge.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazioni al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Elevazione del limite di credito infruttifero iscritto in conto corrente) ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende lo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cuttitta, al presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere: 1°) quando ha avuto notizia del fatto che due nostri connazionali di San Lorenzo di Albana, tali

Giuseppe Dimini e Antonio Viscovich, fuggiti tempo fa dall'Istria e rifugiatisi in Italia, sono stati sbarcati da un nostro piroscafo su cui prestavano servizio, regolarmente immatricolati in qualità di marinai, e consegnati dalla polizia jugoslava di Fiume, il 12 agosto 1949, per disposizione di autorità governative italiane; 2°) perché dette autorità, con palese violazione della Carta dei diritti dell'uomo approvata dall'O. N. U. e sancita dall'articolo 10 della nostra Costituzione, hanno creduto di dovere cedere all'odiosa richiesta jugoslava, con un gesto di inqualificabile debolezza che lede profondamente la nostra dignità nazionale; 3°) quali azioni diplomatiche intende svolgere per ottenere che ai nostri connazionali Dimini e Viscovich, così inconsultamente abbandonati alla mercé della polizia jugoslava, non siano inflitte sanzioni penali, e sia loro riconosciuta la facoltà di optare per la cittadinanza italiana e di tornare liberamente in patria ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sulla incresciosa vicenda dei marittimi istriani Dimini e Viscovich il Governo ha già avuto modo di fornire gli opportuni chiarimenti in occasione della risposta ad analoga interrogazione dell'onorevole Almirante.

La posizione dei predetti marittimi di fronte alla richiesta fatta dalle autorità jugoslave di Fiume al comandante del « Tergeste » per la consegna dei predetti, con l'avvertimento che in caso contrario sarebbe stata rifiutata l'autorizzazione alla partenza del piroscafo, fu fin dal primo momento apprezzata in tutti i suoi sfavorevoli elementi dai Ministeri degli affari esteri e della marina mercantile.

Si trattava, infatti, di due istriani, già cittadini italiani, ma divenuti cittadini jugoslavi per effetto del trattato di pace, a seguito del mancato accoglimento da parte del governo jugoslavo della loro opzione per la cittadinanza italiana, e che avevano a suo tempo abbandonato il territorio jugoslavo per rifugiarsi in Italia. Erano venuti ora a trovarsi in luogo soggetto a sovranità jugoslava, a bordo di una nave mercantile, non fruente pertanto di privilegio di extra-territorialità.

Ciò nonostante, immediati, pressanti e ripetuti furono gli interventi per le vie diplomatiche presso le autorità jugoslave per indurle a lasciar cadere la richiesta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

Al Ministero della marina mercantile, che aveva segnalato la richiesta di istruzioni da parte dell'armatore, il Ministero degli affari esteri comunicava il 10 agosto che la legazione a Belgrado e il consolato generale a Zagabria avevano fatto passi presso le autorità jugoslave, ma che queste consideravano i due marittimi come cittadini jugoslavi, pure assicurando che non sarebbero stati sottoposti a processo, non esistendo a loro carico imputazioni penali. Aggiungeva che si sarebbe cercato di far riesaminare la pratica di opzione per tentare il ricorso contro il mancato accoglimento e faceva presente l'opportunità di invitare gli armatori a non imbarcare, su navi destinate a toccare porti jugoslavi, marittimi in analoghe posizioni.

La comunicazione, mentre non conteneva una direttiva d'azione in rapporto al caso specifico, ometteva d'altra parte di aggiungere che i passi diplomatici continuavano.

Il Ministero della marina mercantile, senza rilevare il carattere non esauriente della comunicazione, la interpretò come l'annuncio dell'esaurimento negativo degli interventi effettuati, e come suggerimento di aderire alla richiesta jugoslava: in questo senso telegrafò all'armatore.

È nota la favorevole conclusione della vicenda. Fatta salva, con l'ottenuto sbarco, la questione di principio, le autorità jugoslave, delle quali non si era mancato di attirare ripetutamente l'attenzione sui delicati aspetti politici del fatto e sulle ripercussioni da esso avute nell'opinione pubblica italiana, liberarono il primo settembre i due marittimi, accolsero l'opzione per la cittadinanza italiana degli stessi e delle loro famiglie, consentendone il rimpatrio con i congiunti e con le masserizie.

Come risulta dall'andamento dei fatti sopra riassunto, sembra che nel caso specifico non si dia possibilità di identificare precise responsabilità a carico degli organi amministrativi che ebbero ad occuparsi del caso in questione.

Occorre, tra l'altro, tener presente che il piroscafo « Tergeste », come nave mercantile, non godeva del privilegio della extra territorialità ed era soggetto quindi alla giurisdizione delle autorità jugoslave, mentre i marittimi in questione dovevano considerarsi ad ogni effetto cittadini jugoslavi sino al momento dell'accoglimento della loro domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Quanto precede rendeva estremamente improbabile il successo di un atteggiamento

di intransigente resistenza da parte degli organi italiani.

La favorevole conclusione della vicenda ed in particolare il fatto che le autorità jugoslave abbiano acconsentito a riprendere in esame le domande di opzione, in un primo tempo respinte, sono da ascrivere a merito dell'azione diplomatica svolta dal Governo italiano in un'atmosfera di maggiore comprensione e di distensione nei confronti della Jugoslavia, che si auspica possa essere mantenuta ed estesa per il futuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTTITTA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per l'esauriente comunicazione che ha voluto fare. Sono felice di prendere atto che la conclusione del dramma d' cui mi ero occupato ha avuto un lieto fine e ciò, soprattutto, vale a cancellare quel senso di profonda amarezza che mi aveva spinto a presentare l'interrogazione.

Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, le rimanenti iscritte all'ordine del giorno saranno svolte in altra seduta.

Presentazione di disegni di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Norme per la elezione dei Consigli regionali »;

« Norme per la elezione dei Consigli provinciali »;

« Modifiche al decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. La sorte del turno non mi è stata molto favorevole perché mi ha portato a parlare terzo, dopo due altri colleghi del mio gruppo, e nel terzo giorno della discussione generale. Credo che sarebbe ormai di cattivo gusto per me rifare la strada, peggiorando le dimostrazioni che hanno fatto i miei due autorevoli colleghi di gruppo e tediare la Camera col ripetere censure di ordine generale alle quali mi limito a subordinare delle critiche di carattere particolare.

Nel presupposto delle critiche che sono state fatte a nome del mio gruppo io, prescindendo da esse e dalla necessità di riassumerle e di ripeterle, coordinerò delle proposte di modificazione ai singoli articoli del testo della Commissione, proposte che potrebbero anche essere accolte perché molte di esse sono sul piano generale del lavoro della Commissione e intendono apportare il contributo sincero dell'esperienza di una lunga vita vissuta nel campo amministrativo e nel campo politico.

Sempre nel quadro delle premesse dei precedenti oratori del mio gruppo, debbo osservare che questa legge non può non essere varata, dal momento che la nostra costituzione ha fatto dell'ordinamento regionale uno dei cardini della vita nazionale. Non vale recriminare, non è giusto ora cavillare o fare il processo alle intenzioni: la Costituzione ci impone il preciso obbligo di attuare la riforma regionale e a quest'obbligo non possiamo sottrarci.

Anch'io mi associo agli onorevoli colleghi che hanno riconosciuto essere questo progetto di legge ben congegnato e armonico, ma ciò non mi dispensa dal fare alcune osservazioni, nell'intento di contribuire a redigere un testo il quale resista il più efficacemente possibile agli assalti delle critiche e del tempo. Le mie osservazioni, o qualcuna di esse, potranno anche sembrare pedantesche, e lo saranno. Non nascondo che ho dovuto un poco lottare con il mio orgoglio personale prima di immeschinirmi nelle ricerche più minute, in modo da rilevare anche i difetti più lievi, guidato più da un criterio tecnico che da presupposti ideologici i quali in questa indagine hanno pesato assai poco, perché io credo che non si possa sperare di essere considerati collaboratori nella formazione di un testo legislativo se non si accetta un comune denominatore ugualmente distante dalle posizioni politiche contrastanti. Io non posso sperare, in altri termini, che la

Commissione accetti mie determinate proposte che ritengo utili a migliorare la legge nella sua struttura tecnica, se facendo una critica frontale, vorrò sostenere che tutta l'opera compiuta sia da rifarsi. Riconosco che gran parte di questa legge è buona; tuttavia vorrete permettere, o egregi architetti che avete costruito un edificio solenne destinato a reggere nel tempo, che un muratore vi porti a piè d'opera del materiale da costruzione, vi indichi, sia pure sommessamente, qualche pilastro sul quale potrete collocare una parte del detto materiale.

Dopo questo esordio, passo subito ai particolari della mia trattazione e sarò lieto se riuscirò, con questo tono un po' insolito nei banchi dell'opposizione, a conciliarmi un po' della vostra comprensione. Non sembri la mia osservazione troppo pedantesca, se dico che in sei articoli del vostro testo — colleghi della Commissione — siete incorsi in errori materiali nel richiamare altri articoli. Lo vedremo in dettaglio, strada facendo. Alludo agli articoli 25, 70, 71, 73, 75 e 80 nei quali avete fatto dei richiami che sono frutto di equivoci, salvo che si ritengano errori di stampa. Questa è una osservazione minima, che però non tralascio di fare, appunto nell'intento di rendere la legge il più possibile vicina alla completezza e non, già per smania di critica. Ma, prima di arrivare a queste piccole mende, possiamo soffermarci su alcuni aspetti più importanti.

E comincio da una critica che l'onorevole La Rocca ha mosso subito all'articolo 1 del testo. Debbo dissentire da lui. Non sia di sorpresa che uno del mio gruppo possa dissentire da un collega dell'altro gruppo di opposizione. Qui siamo in materia di opinioni strettamente personali, siamo nel campo tecnico, perché l'onorevole La Rocca, a proposito del n. 4 di questo articolo 1 (là dove si dice che lo statuto regionale deve contenere le norme sui mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni e sulla eventuale creazione di circondari), ha osservato che il comma non è ben chiaro.

Sembra a me che alla Commissione non si possa fare censura, in quanto questo n. 4 dell'articolo 1 è la riproduzione del testo della Costituzione, la quale contiene un articolo che dice la stessa cosa. Cioè: la regione, sentite le popolazioni interessate (questa condizione voi della Commissione non l'avete inclusa nel vostro testo; secondo me, la dovete aggiungere, se volete avere la completa applicazione dell'articolo 133 della Costituzione); la regione — dicevo — sentite le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Ora, è ovvio che lo statuto non possa non preoccuparsi di questo dettaglio. E badate, colleghi, la questione delle circoscrizioni implica altresì (e anche questo mi permetto di sottoporre alla Commissione) la creazione di nuovi comuni.

Invero, attualmente, qual'è lo stato della nostra legislazione in questa materia? V'è la legge comunale e provinciale, la quale dice che, per creare comuni, per modificare circoscrizioni, e anche per modificare denominazioni di comuni e perfino di borgate, occorre un decreto reale, sentito il consiglio provinciale (se c'è; adesso chi fa tutto è la deputazione), sentiti i comuni, ecc..

Questa materia bisogna pure che sia regolata secondo il diritto nuovo, secondo questo diritto regionale. Nella formazione della nuova Carta statutaria all'Assemblea Costituente, mentre il progetto della Commissione dei 75 parlava soltanto delle modificazioni alle circoscrizioni dei comuni, abbiamo voluto aggiungere espressamente anche il mutamento delle denominazioni. Il cambio della denominazione di un comune è cosa meno importante del mutamento di circoscrizione: e sarebbe assurdo che, per quest'ultimo avesse potestà la regione e invece per il cambio della denominazione (se si tende a far rimanere in piedi la legge comunale e provinciale) occorresse un decreto del Presidente della Repubblica! Di guisa che, per esempio, se nelle Puglie al comune di Margherita di Savoia venisse voglia di riprendere il nome di Saline di Barletta, secondo me si dovrebbe ricorrere al consiglio regionale e non al ministro dell'interno per ottenere il decreto del Presidente della Repubblica. Dunque bene ha fatto la Commissione a prevedere al n. 4 dell'articolo 1 che lo statuto regionale deve contenere queste norme. Soltanto proporrò un emendamento per completare la norma, aggiungendo la competenza per i cambi di denominazione e quella relativa alla creazione di nuovi comuni nell'ambito del territorio della regione.

Propongo, inoltre, che il n. 5 si sopprima e formulerò un emendamento inteso a ciò. Invero, perché dovremmo riservare alla solennità dello statuto regionale il dare norme sullo stato giuridico ed economico degli impiegati? All'uopo, può e deve bastare una deliberazione ordinaria del consiglio regionale.

E, poi, perché indicare soltanto gli impiegati? Per i salariati chi provvede? La manteniamo la distinzione che è nella legge comunale e provinciale? Poniamo mente che nella legge comunale attuale alle volte si parla di salariati, alle volte di inservienti in contrapposto agli impiegati. Insomma, questa materia del personale, impiegati o non impiegati, distinti a seconda della prestazione di prevalente intellettualità o di minore intellettualità, è consigliabile lasciarla alla snellezza della vita regionale, in modo che, quando lo creda, la regione modifichi anche l'ordinamento dei suoi uffici. Sarebbe d'impaccio il dover osservare rigorosi limiti statutari per argomento di così poca importanza, non dirò in senso assoluto, in rapporto cioè a quello che è l'interesse della vita delle regioni, ma in senso relativo agli altri argomenti che indiscutibilmente vanno riservati alla diretta disciplina dello statuto.

In tal senso proporrò un emendamento. Va da sé che tutti insieme gli emendamenti che presenterò si riterranno svolti con questo mio intervento in sede di discussione generale.

All'articolo 2 del disegno di legge si dice: « Lo statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali. L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun membro del consiglio regionale, ai consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai consigli provinciali ».

Osservo: perché i consigli comunali devono essere almeno 5 per avere l'iniziativa di una legge regionale? Per esempio, Roma avrebbe bisogno di altri 4 comunelli per formare il numero richiesto. Così come basta un consiglio provinciale, perché non deve bastare ugualmente un consiglio comunale, anche se piccolo, a prendere l'iniziativa di una legge regionale? Mentre si è larghi nel riconoscere l'iniziativa a tanti altri enti e a ciascun membro del consiglio regionale, (un membro del consiglio regionale da solo può farsi iniziatore di una legge regionale) anche un comune della regione deve avere la possibilità di iniziativa.

Mi permetterei di consigliare la soppressione della limitazione in parola, lasciando sì facoltà a qualsiasi consiglio comunale di farsi iniziatore di una proposta di legge regionale.

V'è, poi, un'altra lacuna in questo articolo 2. Veramente quella cui ho accennato testé non è una lacuna, ma una restrizione che va tolta. Vera lacuna è il non prevedere la possibilità dell'iniziativa di provvedimenti amministrativi, perché la Carta costituzionale all'articolo 123 dice che lo statuto della re-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

gione deve dare norme per disciplinare il diritto di iniziativa non soltanto delle leggi regionali, ma anche dei provvedimenti amministrativi. Occorre, pertanto, completare anche l'articolo 2. Prima togliamo quella tale restrizione, che non è democratica o, per lo meno, non è sufficientemente democratica, poi aggiungiamo che gli stessi enti, gli stessi cittadini, contemplati dall'articolo 2 in esame, come hanno l'iniziativa della legge regionale, così hanno l'iniziativa del provvedimento amministrativo.

Passo all'articolo 4, che disciplina il *referendum* abrogativo di regolamenti e di provvedimenti amministrativi regionali.

Prima di questo, l'articolo 3 aveva provveduto a disciplinare il *referendum* abrogativo di legge regionali, stabilendo che il numero dei richiedenti di questo *referendum* non debba essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali politiche. Per l'abrogazione di provvedimenti amministrativi della regione, l'articolo 4 si riporta al 3, e allora vuol dire che si richiede ancora il minimo di un venticinquesimo degli elettori iscritti. A questo punto io domando: perché non fissare un numero inferiore? Per esempio, direi un trentesimo. Per abrogare le leggi resti pure un venticinquesimo; ma per abrogare semplici regolamenti o semplici provvedimenti amministrativi basterà un trentesimo. Ciò costituirà una distinzione, una graduazione delle esigenze: quando si passa dalla materia legislativa a quella dei semplici provvedimenti amministrativi, mi pare che dovrebbe essere ovvio e di buon gusto, da un punto di vista di tecnica legislativa, alleggerire i rigori; né credo, colleghi della maggioranza, che ciò possa contrastare con i vostri convincimenti politici.

LUCIFREDI, *Relatore*. Bisogna evitare l'inflazione dei *referendum*, che potrebbe essere pericolosa!

COSTA. Non sono d'accordo con l'onorevole La Rocca neanche su un altro punto di critica, al quale però mi pare abbia già accennato altro degli oratori dai banchi dell'opposizione. Benché oppositore anch'io, dissento dai detti colleghi.

Il punto criticato è il seguente: il presidente del consiglio regionale trasmette copia dello statuto, deliberato dal consiglio regionale, al presidente del Consiglio dei ministri. La critica che è stata fatta si riassume nel dire; non mescoliamo il potere legislativo con l'esecutivo; chi deve entrare in questa materia della legislazione regionale è la presidenza dei due rami del Parlamento.

Senonché io trovo giusto che gli statuti siano trasmessi al presidente del Consiglio dei ministri, perché ogni statuto regionale ha bisogno di una legge dello Stato che dia ad esso il crisma, e le leggi le propone il Governo, o qualche membro del Parlamento. Si vuole che il presidente della Camera presenti egli stesso un testo perché sia tradotto in legge? Del resto, non può affacciarsi la preoccupazione che il presidente del Consiglio possa manipolare questo testo. Ne potrà, caso mai, ritardare di qualche giorno la presentazione, ma anche per il ritardo esiste sempre, vigile, l'iniziativa parlamentare.

Quindi non posso sottoscrivere la critica che è stata mossa a questo proposito.

Passiamo all'articolo 14.

Qui cade acconcio un rilievo già fatto nel corso della discussione da qualcuno dei colleghi che mi hanno preceduto. Dato che in questo testo noi indichiamo il numero dei componenti delle giunte, perché non indichiamo il numero dei componenti del consiglio? È abbastanza strano che, per trovare il numero dei componenti dei consigli si debba ricorrere ad altra legge. La materia è omogenea, e deve essere disciplinata nello stesso testo. Il consiglio non è altro che l'organo deliberante, rispetto all'organo esecutivo del medesimo ente.

Altra osservazione: questo medesimo articolo detta che gli avvisi di convocazione del Consiglio appena nominato sono inviati dal commissario del governo almeno cinque giorni prima. Mi pare possa valere la censura fatta quando è stato osservato che, come non si richiede l'intervento del Governo per la prima convocazione del consiglio provinciale la quale viene fatta, secondo l'articolo 37 di questo medesimo disegno di legge, dal più anziano di età tra i consiglieri provinciali, così, anche in questo caso si dovrebbe farne carico al più anziano di età fra i consiglieri regionali.

Allontaniamo, colleghi, ogni sospetto di ingerenza del potere esecutivo. Sostanzialmente — lo riconosco — non è un'ingerenza, bensì cosa da poco; ma io vorrei fosse evitata anche l'apparenza della non democraticità. Facciamo in modo che anche quanto sia semplice forma significhi sempre ossequio al principio democratico del quale, quotidianamente, tutti ci proclamiamo assertori.

L'altra osservazione della minoranza, alla quale mi associo — sperando che non sorga ostacolo al suo accoglimento — riguarda l'articolo 16. Il primo comma detta: « Al presidente del consiglio regionale è corrisposto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

un assegno mensile, fissato con legge regionale ».

Dovrebbe bastare ciò, senza aggiungere « che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III ». Esisterebbe pericolo di larghezze eccessive? Ma, ad ovviarlo, soccorrerebbe il controllo governativo. Se limite si vuol fissare preventivamente, troviamo magari un'altra formula.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. È l'esperienza, onorevole collega!

COSTA. Fissiamo pure il massimo, ma non rifacciamoci ai gradi della burocrazia statale. Usiamo un linguaggio correlativo al tanto geloso concetto di autonomia.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. I ministri desidererebbero essere equiparati al primo grado, ma non ne hanno nemmeno lo stipendio.

COSTA. Voi, presidente e ministri, finché dura la vostra carica, siete precisamente al vertice della burocrazia statale.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Purtroppo, non vi siamo ammessi.

COSTA. La nostra discussione riguarda enti locali, dei quali abbiamo sempre affermato l'autonomia: lasciamoli sganciati da tutto ciò che è burocrazia governativa.

Veniamo alle attribuzioni dei consigli regionali. Fra tali attribuzioni, elencate in ben otto numeri, non sono comprese le più importanti, fissate dalla Costituzione. Non sono indicate le attribuzioni di cui agli articoli 118 e 133. L'articolo 21 del disegno in esame, ai numeri 7 e 8 dice: « la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla regione; ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio o che sia rimessa al voto del consiglio medesimo dalla giunta ». Dunque, si contempla: « ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio » o che richieda il voto del consiglio per iniziativa della giunta. Ma la Costituzione agli articoli 118 e 133 dice altre cose che non sono comprese in questa dizione e che non si possono considerare neanche implicite. Quando essa stabilisce, per esempio, che « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione », mi pare significhi che il parere della regione debba essere dato dal consiglio regionale. Questa competenza specifica non è nella elencazione in dettaglio

del progetto e non si può neanche ritenere compresa nella generica dizione del n. 8 dell'articolo 21. Sarà il caso, secondo me, di aggiungere questo comma: « Esprime pareri sulle iniziative di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e delibera le deleghe di cui all'articolo 118 ultimo comma della Carta medesima ».

L'osservazione fatta relativamente agli emolumenti degli amministratori, cioè al richiamo ai gradi della gerarchia statale, vale anche per l'articolo 23.

L'articolo 24 parla delle attribuzioni del presidente della regione. Può essere interessante vedere cosa può accadere nella pratica applicando questo articolo. Dice il testo che « Il presidente ha la rappresentanza in giudizio della regione e, in caso di urgenza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie ».

Ma perché questo limite, dei casi di urgenza? Ognuno comprende che i provvedimenti contemplati hanno in sé l'urgenza e certamente non si può negare che, ad esempio, non sia urgente il fatto di prendere una garanzia.

Io proporrei di togliere l'eventuale inconveniente di questioni sull'estremo dell'urgenza e fare invece obbligo, ogni qualvolta il presidente prenda provvedimenti di questo genere, di riferire alla giunta nella prima seduta che abbia luogo. Segue un errore di richiamo di articoli. All'articolo 25, penultimo capoverso, si fa richiamo all'articolo 35, che deve intendersi 33.

Passiamo all'articolo 26: elezione della giunta regionale. Qui, certamente, la Commissione è incorsa in una dimenticanza perché, mentre nel primo comma aveva prescritto che la seduta non è valida se non con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla regione per poter nominare la giunta regionale, nel capoverso che prevede il caso in cui si debba procedere ad una seconda votazione tace sul *quorum*, sicché pare che anche per la seconda votazione occorra l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione. Riterrei che sia il caso di dire: « con l'intervento della metà più uno dei consiglieri in carica ». D'altra parte, bisogna armonizzare la norma in parola con quanto è stabilito più avanti per la giunta provinciale e per la giunta comunale, per le quali è previsto un *quorum* nella prima votazione e la maggioranza ordinaria nella seconda votazione. Perché nel campo regionale creare delle difficoltà per risolvere il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

problema della costituzione della rappresentanza, mantenendo il silenzio?

LUCIFREDI, *Relatore*. Il silenzio implica l'applicazione dell'articolo 20.

COSTA. Ma sarebbe meglio, come negli articoli relativi alle altre giunte, precisare: la maggioranza ordinaria.

MIGLIORI, *Relatore*. Sta bene, precisaremo.

COSTA. Un'altra osservazione vi prego di accogliere benevolmente.

Perché nelle deliberazioni delle varie giunte, nel caso di parità di voti, deve prevalere il voto del presidente? Questo concetto non è mai esistito nella nostra legge amministrativa. Quando non v'è maggioranza, la deliberazione non nasce, né in prima né in seconda convocazione. Questa maggiore capacità, che si vuole attribuire ad una persona unicamente per il fatto che essa, per un determinato periodo di tempo, è a capo dell'amministrazione, non è un concetto democratico.

Propongo pertanto di conservare la regola generale, che è valsa finora nella vita degli enti locali, e che non ha mai determinato difficoltà apprezzabili.

L'articolo 30, tra le altre attribuzioni conferite alla giunta regionale — ed analogamente si dispone anche per la giunta provinciale — pone quella di predisporre il bilancio preventivo e di presentare annualmente il conto consuntivo.

Ora, mi pare che qui vi sia un equivoco tra la situazione degli enti locali e quella dello Stato: nella finanza e nella contabilità dello Stato è il Governo che presenta il bilancio ed il rendiconto; ma nella contabilità degli enti locali è prevista solo la presentazione del bilancio, non quella dei conti: i conti dei comuni e delle provincie li presenta il tesoriere.

L'organo collegiale esecutivo dell'ente presenta il conto morale; e questo è stabilito dall'articolo 32: « La giunta regionale rende conto al consiglio della propria attività ». Anche nella attuale legge comunale e provinciale è prevista la presentazione del conto morale da parte della giunta provinciale e della giunta comunale; ma il conto consuntivo — dalla stessa legge — è posto a carico del tesoriere.

Anche in campo regionale, il tesoriere presenterà il conto consuntivo alla giunta e questa, poi, lo sottoporrà al consiglio come qualunque altro argomento su cui debba deliberare il consiglio stesso; se si volesse innovare, creando l'obbligo giuridico della giunta

circa il conto consuntivo, occorrerebbe dirlo espressamente. Invano ho cercato nella relazione della Commissione una giustificazione di questa che sarebbe una novità rispetto all'ordinamento giuridico attuale della contabilità nei comuni e nelle provincie.

Nell'articolo 35 si parla del bilancio e si dice che « il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto ». Non sono d'accordo su questa data, la quale cade nel pieno di un periodo feriale. Stabiliamo, quanto meno, il 30 settembre e così saremo in armonia con le consuetudini della nostra vita.

Nell'articolo 45 sono precisate le attribuzioni del presidente della giunta provinciale. Anzitutto egli — alinea a) — « rappresenta l'amministrazione provinciale e ne firma gli atti ». Qui, secondo me, bisognerebbe dire anche che stipula i contratti. Invero nel progetto è stabilito che chi stipula i contratti nella provincia è la giunta provinciale. È risibile pensare che sei o sette persone vadano a stipulare un contratto. Occorre rettificare: la giunta provinciale formulerà il contratto e ne approverà lo schema, ma la stipulazione verrà fatta dal presidente della giunta stessa. Quindi l'alinea a) andrebbe così formulato: « rappresenta l'amministrazione provinciale e ne firma gli atti e stipula i contratti secondo gli schemi deliberati dalla Giunta ». Approvando questa formula si dovrà, poi, sopprimere nell'articolo concernente le funzioni della giunta provinciale la facoltà di stipulare i contratti, e si dovrà dire che la giunta ha il compito di predisporre i contratti che dovranno essere stipulati dal presidente. Si tratta di osservazioni di carattere pratico, che mirano a chiarire la legge e a dare all'interprete la possibilità di non disorientarsi, perché sarebbe un fastidioso ingombro far andare tutte le persone che costituiscono l'amministrazione collegiale a stipulare un contratto, che, fra l'altro, può essere di scarsissima importanza.

Nell'alinea c) si dice che la giunta « ha la sorveglianza sugli uffici e sugli impiegati provinciali. Non vedo perché la sorveglianza debba essere contemplata soltanto relativamente agli impiegati. E tutto il personale salariato chi lo sorveglia? Pertanto propongo la formula: « sorveglia gli uffici ed il relativo personale ». Penso che questo suggerimento possa servire a migliorare tecnicamente la dizione ed a stabilire chi debba occuparsi di questo personale salariato, altrimenti potrebbe restare il dubbio (e non sarebbe impossibile che si risolvesse in senso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

affermativo) che la competenza fosse del solo presidente.

L'articolo 49 tratta delle attribuzioni della giunta provinciale. All'alinea c) non si giustificano le parole: « e presenta annualmente il conto consuntivo ». Difatti, nella legge comunale e provinciale non troviamo mai — laddove si parla delle attribuzioni delle giunte e delle deputazioni provinciali — accenni all'obbligo di presentare oltretutto i bilanci, anche i conti consuntivi. Non si parla mai dei conti. Vi è un articolo, a proposito della finanza e della contabilità, in cui è detto che il tesoriere presenta entro il marzo il conto consuntivo, mentre in altri articoli è stabilito che la giunta comunale e la deputazione provinciale presentano il conto morale. Si tratta dunque, di un sistema che ha attuazione ed ordinamento nelle leggi amministrative attuali. Perché cambiarlo? D'altra parte, è il tesoriere che ha tutti gli elementi contabili per il conto consuntivo. Si sa che in pratica le amministrazioni mandano al tesoriere i loro ragionieri ed i loro esperti per coadiuvarlo nella formazione di questo documento contabile, il quale è molto complesso, ma la responsabilità giuridica di questi atti l'ha il tesoriere e non l'organo collegiale.

All'alinea d), si dice: « delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo all'altro di uno stesso capitolo ». Qui può convenire di aggiungere anche i prelevamenti dal fondo di riserva. Questi prelevamenti, nella contabilità degli enti locali sono considerati diversamente, in confronto alla contabilità dello Stato, nella quale esiste un fondo di riserva per le spese impreviste.

Se noi non precisiamo, cosa può accadere? Che si debba considerare sottinteso un regime analogo a quello che attualmente esiste nei comuni e nelle province, in cui i prelevamenti dal fondo di riserva hanno l'obbligo di andare avanti all'organo collegiale più ampio — il Consiglio — a chiedere riconoscimento e convalida. A me pare che ormai si possa attribuire facoltà incondizionata e definitiva alla giunta per le erogazioni dalla riserva, se già essa ha quella di fare lo storno da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio. Io proporrei, dunque, di riconoscere questa facoltà più ampia di gestione della contabilità alla giunta, sia riguardo alle spese impreviste, sia allo storno dei fondi, sia ai prelevamenti dalla riserva.

Sempre all'articolo 49, se gli onorevoli colleghi della Commissione e l'onorevole mi-

nistro crederanno di accogliere le osservazioni che ho fatto circa la materia della stipulazione dei contratti e circa la questione degli atti conservativi e delle azioni possessorie, sarà allora necessario modificare, l'alinea h), e dire che la giunta, per i contratti da stipulare, determina le condizioni in conformità alle deliberazioni del consiglio.

Passiamo all'articolo 52. In questo si parla di una cosa delicatissima, della revoca del presidente della giunta provinciale o della giunta provinciale o di assessori provinciali. Si dice, in poche parole, che tutti questi signori possono essere revocati di ufficio in seguito ad una mozione sottoscritta e da discutersi, ecc. Io penso che vi sia un errore di omissione, e che si volesse dire almeno: sottoscritta da un terzo dei consiglieri...

LUCIFREDI, *Relatore*. Sì, d'accordo. Con la stessa formula dell'articolo 33 che riguarda la giunta regionale.

COSTA. Vengo dunque all'argomento più delicato: alla questione dei controlli. Il mio collega di gruppo onorevole Ghislandi, molto brillantemente, ha spezzato una lancia contro questo sistema che dà una grande maggioranza all'elemento governativo nella composizione della commissione di controllo. Ha risposto il collega Sailis dichiarando che, in fin dei conti, non si fa che attuare la Costituzione la quale dice che i controlli sono affidati ad un organo dello Stato. Apparentemente l'onorevole Sailis avrebbe ragione, senonché io credo che egli sia in errore in quanto l'articolo 125 del testo costituzionale parla, nella prima parte, di controllo di legittimità. È questo controllo che la Costituzione vuole affidare all'organo statale, e su questo non vi può essere niente da dire.

Ma in più vi è il controllo di merito, e a proposito di questo la Costituzione usa un linguaggio molto diverso, in quanto dice che mentre il controllo di legittimità è su tutti gli atti, la legge potrà, in determinati casi, ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere il riesame della deliberazione. Ed allora, per questo controllo di merito, il quale è eccezionale, crediamo che male abbia deciso la Commissione affidandolo ad organo completamente nelle mani del potere esecutivo.

Il potere esecutivo viene sempre guardato con un certo sospetto quando si parla di autonomia di enti locali. A questo punto conviene ricordare che, nella formazione della Carta costituzionale, quando si è trattato di decidere sul controllo di merito, due uomini autorevoli, oggi al Governo, e cioè

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

gli onorevoli Piccioni e Moro, allorché il collega Ambrosini — discutendosi il progetto dei settantacinque, che prevedeva l'organo collegiale di controllo di merito, costituito in modo che, secondo quel progetto, era metà governativo e metà elettivo — propose che si portasse questo organo dal centro alla periferia, essi dissero che era anche opportuno dare la prevalenza all'elemento elettivo. E se la Costituente non decise su questo punto, fu per l'osservazione dell'onorevole Lami-Starnuti, che disse appunto: tacendo ora, noi lasciamo, sì, in futuro, la possibilità di decidere al legislatore; ma le direttive dei Costituenti restano queste: che si dia la prevalenza all'elemento elettivo. E, allora, perché non possiamo disporre che quattro su sette dell'organo collegiale di controllo, per il merito degli atti controllati, siano di nomina elettiva?

Si è detto essere inconcepibile che un ente controllato nomini il controllore, ma chi non sa che in tempi della nostra vecchia democrazia, prima del fascismo, l'autorità tutoria per i comuni e per le province era costituita, in maggioranza, di elementi eletti dal consiglio provinciale? Ben quattro sui sette membri della giunta provinciale amministrativa, — secondo la legge del 1915 — fino alla legge capestro del 1934 erano nominati dal consiglio provinciale, il quale, quindi, sceglieva la maggior parte di quelli che sarebbero stati suoi controllori. E quali sono stati gli inconvenienti di quel sistema? Collega Migliori, ella che è molto meno anziano di me, ma che pure ha un'esperienza notevole della vita degli enti locali nei tempi della antica democrazia, sa bene come funzionavano gli organi collegiali di controllo, costituiti nel modo da me ricordato. Gli elementi elettivi, che ne erano la maggioranza, sentivano profondamente l'influenza degli elementi governativi, in quanto questi ultimi erano pratici di tutta la legislazione ed erano quindi in grado di indicare, molte volte, la giusta strada per la decisione. Tale forma di tutela non ha dato mai inconvenienti ed il principio democratico era pienamente rispettato.

Anche questo, dunque, è un punto su cui io vorrei sperare che la Commissione accedesse ad una modificazione.

L'articolo 60 indica quali sono gli atti amministrativi regionali che vanno soggetti al famoso controllo eccezionale di merito, perché, come ho detto prima — mi ripeto soltanto una volta — vi sono i controlli di legittimità per tutti gli atti, vi sono i controlli di merito eccezionalmente per taluni

atti. E qui appunto si precisa quale sia l'eccezione. Nell'eccezione io trovo che sono soggetti a questo controllo di merito gli investimenti di capitali nella forma dei mutui con ipoteca. Ma noi possiamo davvero sopporre che tanta sia l'autosufficienza finanziaria degli enti autonomi locali da consentire loro persino mutui attivi con garanzie ipotecarie? Io direi che ciò che è assolutamente irrealistico e fantastico neppure si ipotizzi.

E poi, colleghi, io non vorrei neppure formulare l'ipotesi che queste amministrazioni comperino delle azioni industriali. Con tutti i rischi che ci sono, con tutte le instabilità che abbiamo nelle industrie, è possibile che gli organi di controllo possano considerare garantite operazioni di questo genere?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ci potranno essere degli I. R. I. regionali. (*Commenti*).

COSTA. Speriamo di no. Articolo 63, ultimo comma: si parla qui delle deliberazioni di urgenza e si dice precisamente: « Entro tal termine, l'organo di controllo può invitare il consiglio regionale al riesame delle deliberazioni che siano soggette al controllo di merito, ai sensi dell'articolo 62 ».

Ma il 62 bisogna citarlo prima: il consiglio comunale viene invitato al riesame, ai sensi dell'articolo 62, delle deliberazioni che siano soggette al controllo di merito. Occorre eliminare l'equivoco che si intenda richiamare l'articolo 62 per ciò che si riferisce al controllo di merito, il quale, invece, è disciplinato all'articolo 60, l'articolo 62 bisogna ricordarlo al principio di questa formulazione, cioè dire: « invitare il consiglio regionale al riesame, ai sensi dell'articolo 62, delle deliberazioni soggette al controllo di merito ».

Un altro errore si trova nell'articolo 70, nel primo capoverso, dove viene richiamato l'articolo 71. Invece andrebbe ricordato l'articolo 69.

Dove poi l'articolo 70 disciplina il controllo sugli atti dei comuni io mi permetterei il seguente rilievo: poiché la commissione di controllo sugli atti dei comuni deve avere due esperti nelle discipline amministrative, appare conveniente che essi siano designati dal consiglio provinciale anziché « scelti in due terne di nomi », così come è detto nel testo dell'articolo 70. Perché il consiglio provinciale deve fare due terne di nomi e su queste terne devono essere altri a scegliere? Perché, non si deve stabilire che questi nomi siano di scelta diretta con la rappresentanza delle minoranze, nel senso che ogni consigliere abbia un voto solo? Il consiglio pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

vinciale — secondo il concetto mio — fa così: nomina i due membri che andranno a costituire la commissione di controllo, li nomina direttamente e non già facendo delle terne su cui scelgano altri e osserva il limite che ogni consigliere possa votare un solo nome. Così si hanno due correnti in questo piccolo settore, dato che tutto il resto del collegio è nelle mani del Governo. Il Governo ha qui la chiave, il chiavistello, il catenaccio, tutto quello che volete; non c'è che questo spiraglio dei due tecnici da eleggersi e si vuol restringere l'ambito dell'elezione a due terne sulle quali si eserciti la scelta altrui. Ma lasciateli nominare direttamente dall'ente tutelato, questi due tecnici, e lasciate che, eventualmente, uno di costoro possa appartenere alla minoranza che oggi può essere nostra e che domani può essere vostra! Noi tutti speriamo che questa legge sia bene attuata, che la regione viva, che prosperi che per lunghissimi anni viva anche la legge e che non vi sia un bisogno sollecito di riformarla.

Insisto perché si ammetta questo soffio di democrazia, attraverso il piccolo spiraglio che ho indicato. Noi non domandiamo di più e mi pare che siamo discreti. Colleghi della commissione, io non vi blandisco ma nemmeno vi prendo di punta: vi faccio osservare che in fin dei conti le mie osservazioni sono innocue nei riguardi dei vostri principi politici, e vi danno la possibilità di seguirci in questo minimo comune denominatore di rispetto a questo mondo democratico della nostra Repubblica che vogliamo sia un po' trasparente anche nella forma. Pensateci: io credo che non sarà il caso di opporre a queste modestissime richieste un fermo no.

Per quanto riguarda l'articolo 71 ho già fatto le mie osservazioni al principio del mio intervento. Ripeto, comunque, che in questo articolo sono menzionati gli articoli 71 e 72 invece degli articoli 69 e 70. Si tratta di un errore materiale sul quale sarà facile consentire.

E veniamo all'articolo 73 il quale ha un difetto consuetudinario a tutti i progetti di legge. Alle volte nella Commissione delle finanze della quale faccio parte io impazzisco per trovare l'orientamento in presenza di certe formulazioni di disegni di legge. Proprio ora sono relatore di un progetto composto di 3 articoli nei quali sono citati per lo meno altri 10 o 12 articoli delle più svariate leggi, anche di decreti interministeriali, così da disorientare chi vuole raccapezzarsi. Ma perché, onorevoli colleghi della Commissione, vi siete presi la briga di dire che « il

controllo di merito ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione è esercitato su tutte le deliberazioni delle provincie e dei comuni per cui gli articoli 98, 99, 100, 101 e 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 9 giugno 1947, n. 530 richiedono l'approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa »? Perché voler rendere tutte le cose complicate? Tanto più che il testo unico citato sarà quanto prima modificato. Con semplicità si potrebbe dire che « il controllo di merito... è esercitato su tutte le deliberazioni per le quali è stabilito il controllo della Giunta provinciale amministrativa ». Non mi sembra che occorra dire di più dal momento che non può sorgere alcun equivoco. E lasciate perdere tutte le citazioni e i richiami che sembrano indovinelli.

Le stesse considerazioni si possono fare per l'ultimo capoverso dell'articolo 73 il quale regola la situazione che verrebbe creata dalla eventuale pervicacia dell'ente di fronte all'ordinanza di rinvio di una deliberazione. Io penso che si potrebbe dire con semplicità: «...la deliberazione diventa esecutiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio... » senza usare quel lungo giro di parole che figura nel testo della Commissione. Nell'ultima riga di quest'ultimo capoverso, è citato del tutto a sproposito l'articolo 72; penso che anche qui ci sia uno sbaglio materiale o un refuso tipografico e si debba intendere citato l'articolo 62 che, dopo indagini, mi è sembrato il meno lontano dall'argomento.

Onorevoli colleghi, perché dobbiamo sempre prenderci il gusto di rendere le leggi incomprensibili? Sarebbe così bello renderle accessibili a tutti, anche alle persone di modesta levatura culturale!

LUCIFREDI, *Relatore*. In questo caso però, onorevole Costa, l'articolo 72 è citato a proposito, e, secondo me, la citazione deve rimanere.

COSTA. Ella potrà darmene la dimostrazione. Comunque mi darà atto — mi scusi questa piccola rivincita — che nel successivo articolo 75, primo capoverso, è citato l'articolo 73 invece del 63 e che nell'articolo 80 sono citati il 78 e 79 invece del 77 e 78.

Dell'articolo 84, infine, noi domanderemo la soppressione: esso è redatto in previsione dell'applicazione di una norma transitoria della Costituzione, secondo la quale v'è tempo 5 anni (quindi fino a tutto il 1953) per l'iniziativa di quelle popolazioni che vogliono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

costituirsi in regione autonoma, e si stabilisce che vi sia il voto favorevole delle popolazioni interessate. Nel progetto di legge in esame si dice che, transitoriamente, finché non sarà attuato l'ordinamento regionale, si sentiranno i consigli comunali e i commissari prefettizi.

Ma lasciamo che si applichi il testo costituzionale così come è formulato, onorevoli colleghi! Non diamo una transitoria alla transitoria! C'è tempo fino al 1953 per le iniziative suaccennate; intanto l'ordinamento regionale sarà attuato, speriamo, entro pochi mesi; perché volete mettere qualche cosa di transitorio appiccicato al transitorio, che ferisce sempre di più il senso democratico? Come si fa a pensare che un commissario "prefettizio dia un valido consenso ad un atto così grave per il quale la Costituzione si è circondata di una serie di precauzioni ed ha esteso notevolmente l'ambito delle persone la cui volontà deve essere interpellata? Non c'è urgenza di istituire nuove regioni in aggiunta a quelle che esistono. È alle viste la prossima attuazione della regione, come già creata dalla Costituzione. Data che sia la vita alle regioni inizialmente volute, per ogni modifica vale la Costituzione. Inchiniamoci ad essa e basta!

E, in luogo della norma transitoria da me deprecata, consentite, o colleghi, che io ve ne proponga invece un'altra, ben più efficiente e ben più urgente: ed è quella di stabilire per lo meno che fino a quando non si sarà provveduto, o meglio non si sarà potuto provvedere, all'autonomia finanziaria della regione, vi saranno attribuzioni temporanee di tributi.

L'autonomia finanziaria pareva — durante i lavori della Costituzione — di una urgenza straordinaria, e Francesco Saverio Nitti aveva proposto un articolo speciale su questo argomento, che non fu accolto e forse non fu accolto sembrando che non fosse molto coerente per un antiregionalista un articolo che assicurasse l'autosufficienza finanziaria alla regione. Contemporaneamente un uomo vostro del Governo attuale, uno dei più attrezzati finanziari del nostro Parlamento, Ezio Vanoni, insieme con Giovanni Battista Bertone, sostenne che bisognava urgentemente provvedere a questa autosufficienza finanziaria, senza di che l'autonomia della regione è cosa non seria. L'autonomia della regione non esiste se c'è una dipendenza qualsiasi finanziaria della regione da altri enti, specie dallo Stato. Ebbene, diciamo con una norma transitoria ciò che proponeva l'at-

tuale senatore Zotta, nostro collega alla Costituente, cioè che tutte le imposte erariali fondiarie e una parte della ricchezza mobile siano assegnate alla regione. Diciamo dunque che, fino a quando non si sarà provveduto nella forma che la Costituzione vuole, momentaneamente, transitoriamente, a cominciare dal 1° luglio 1950, ogni regione avrà i proventi dell'imposta erariale fondiaria che si riferisce al suo territorio ed avrà metà dell'imposta di ricchezza mobile accertata nello stesso territorio.

Diciamo anche questo, signori, ed allora la regione che noi andiamo a costituire sarà una cosa seria. Solo così. Spero che questo emendamento aggiuntivo non troverà opposizione da parte del Governo né della Commissione.

E, adesso, posso dire di aver finito. Ho fatto quello che ho potuto. Mi sono sobbarcato ad una certa fatica. L'ho fatto volentieri. Vorrei trovare qualch'è parola per chiudere, ma mi sembra che questa materia così tecnica non possa dare possibilità di voli anche se ci fossero le ali. Mi limiterò a formulare una esortazione ed un augurio. L'esortazione a noi tutti, l'augurio a me personalmente. E la esortazione è la seguente: anche nel preparare questa legge, alla quale noi siamo ormai impegnati per un precetto categorico della Costituzione, quale è stata voluta dal nostro popolo, facciamo in modo che il volto democratico di questa nostra Repubblica sia un volto sempre più democratico, volto, non maschera, per carità, e che ad esso corrisponda un animo adeguatamente ispiratore. L'augurio a me è questo: che le poche cose che ho potuto dire, con assoluta serenità di intendimenti e senza la più lontana obliquità di fini, siano valutate in quello stesso spirito nel quale sono state dette, il che costituirà ambita ricompensa alla mia modesta fatica. (*Vivi, generali applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amadeo. Ne ha facoltà.

AMADEO. Onorevoli colleghi, onorevole ministro, in interventi dei giorni scorsi abbiamo sentito qui riprodotti i soliti argomenti contro la struttura regionalistica del nostro Stato. Pur prendendo la parola a nome di un gruppo parlamentare che rappresenta una corrente politica salda nella convinzione della bontà e della necessità di detta riforma, mi asterrò dal polemizzare, perché sarebbe ultroneo. La nostra Repubblica deve trasformarsi, come fu detto con espressione energica, se pure scientificamente forse ine-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

satta, in uno Stato regionale; lo stabilisce la Costituzione, e il disegno di legge che ci occupa è inteso appunto ad attuarne le disposizioni.

Non so peraltro esimermi dal rilevare come aberrante mi sembri la censura di certi antiregionalisti, i quali rimproverano che venga presentato il disegno di legge sull'organizzazione e il funzionamento degli organi regionali prima di quello sul *referendum* abrogativo. Argomento aberrante, perché una revisione della costituzione non può essere certamente conseguita ricorrendo al *referendum*, al quale invece potrebbe eventualmente essere sottoposta la legge ordinaria; addivenendo, nel caso della sua abrogazione, ad un atto di sabotaggio della Costituzione stessa, in quanto questa rimarrebbe lettera morta.

Ciò premesso, entro nel merito del disegno di legge, e mi permetto di manifestare la mia soddisfazione, perché esso è prova di una ponderazione coscienziosa, presenta un'unità interiore; non è un precipitato empirico, frutto di compromessi, ma al contrario rivela una linea, un filo conduttore delle idee direttrici. Certo non può sfuggire ad alcuno il fatto, che questo disegno di legge così analitico, dettagliato, rivela la preoccupazione di avviare la vita dell'ente regione predisponendo binari saldi; forse a questa preoccupazione si è sacrificata la legittima aspirazione a respirare a più larghi polmoni l'aura vivificante della autonomia.

Ma anche noi ci rendiamo conto di questa esigenza, perché siamo persuasi che i primi passi sono i più difficili, e d'altra parte per conto nostro non di un esperimento si tratta, ma della attuazione di una riforma già acquisita e definitiva. Naturalmente noi, regionalisti convinti e quasi passionali, pensiamo che siamo qui di fronte a una legge ordinaria, quindi suscettiva di correzioni e nel tempo di integrazioni, quindi punto di partenza verso una realizzazione più ampia e integrale dell'autogoverno e delle istanze autonomiste. Né certo condividiamo il timore espresso da qualche collega in quest'aula per la molteplicità delle assemblee nella vita del paese; e ci piace ricordare in proposito le parole di un illustre liberale: «La democrazia si crea con la molteplicità delle assemblee nella vita del paese». L'ha detto Luigi Einaudi.

Il sommario giudizio favorevole già espresso sul progetto, nel testo elaborato dalla Commissione, non ci esonera però da critiche e da qualche riserva.

Una prima riserva concerne il Titolo I: la disciplina degli statuti e, in genere, il complesso analitico delle norme sull'ordinamento. Sappiamo che gli statuti sono sostanzialmente e formalmente atti di autonomia delle regioni, che sono qualche cosa di più e di diverso di una comune legge regionale, che hanno, nel sistema delle fonti normative, maggiore efficacia giuridica. Appunto in considerazione di ciò, la presente legge sull'ordinamento regionale non deve comprimere questo atto di autonomia. Coi singoli articoli noi troviamo stabiliti dei principi fondamentali che possono considerarsi permanenti, e delle semplici norme dispositive. Ed è comprensibile che, per il primo avvio, e fintanto che manchi lo statuto, occorranò delle norme dispositive; ma riteniamo che il consiglio possa anche, nella deliberazione dello statuto, soggetto alla approvazione del Parlamento, discostarsi dalle dette norme di carattere dispositivo, rimanendo vincolanti solo quelle statuizioni della legge che stabiliscono principi permanenti, a garanzia di una necessaria organica uniformità nella legislazione.

Quali sono questi principi permanenti? Quali sono invece le norme meramente dispositive? Questo lo si vedrà passando all'esame dei singoli articoli. Ma sin d'ora mi preoccupo che non venga compromessa l'autonomia della regione nella deliberazione del proprio statuto, e penso che a tale scopo dovrebbe essere ripresa e utilizzata la norma di cui all'articolo 40, l'ultimo, del testo ministeriale, che dice: «Le norme relative all'organizzazione interna delle regioni contenute nella presente legge, avranno vigore fino all'approvazione degli statuti previsti dall'articolo 123 della Costituzione». Ripresa e utilizzata, dico, nel senso che tutte quelle norme contenute nella legge, che siano di carattere evidentemente solo dispositivo non siano vincolanti e possano essere sostituite nello statuto da altre purché conformi ai requisiti di cui all'articolo 123 della Costituzione.

Della liceità e convenienza di una simile disposizione transitoria, mi persuade il fatto che una norma analoga la troviamo anche negli statuti costituzionali. Lo statuto speciale per la Sardegna, per esempio, al titolo VII, articolo 54, ultimo capoverso, recita: «Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'articolo 123 della Costituzione (e sono la organizzazione interna, il diritto di iniziativa e il *referendum*) possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo». Ora, se questa facoltà è accor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

data ad una regione a statuto costituzionale, a maggior ragione dovrà esserlo alle regioni a statuto normale.

Desidero ora richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto particolare di questo titolo I, e precisamente sull'articolo 3. Esso si intitola: « *Referendum* abrogativo di leggi regionali ». In questo articolo noi troviamo preso in considerazione esclusivamente il *referendum* abrogativo. Ritengo invece che nulla osti a che si dia ingresso anche a quello preventivo e a quello sospensivo, ossia al *referendum* inteso come elemento di formazione della legge. L'articolo 123 della Costituzione dice: « Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione ». È vero che l'articolo 75 della Costituzione considera il *referendum* popolare solo per deliberare la abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, ma è anche vero che nel 123 si parla solo di armonia con la Costituzione; ora, il concetto di armonia è concetto lato; e si noti anche che, indicando il *referendum*, non si dice *referendum* abrogativo; non si specifica.

Non ignoro che nella intenzione dei costituenti si pensava al *referendum* abrogativo; so che si è parlato allora dell'intima connessione dei due periodi che formano il primo comma dell'articolo 123; ma questi motivi non sono penetrati nella legge, le sono estranei. E noi, legiferando in base al testo costituzionale, non dobbiamo ritenere interpretazione autentica ogni e qualsiasi presupposto desumibile dai lavori preparatori o dai verbali delle discussioni. Effettivamente il *referendum* in rapporto con le leggi dello Stato, è un istituto assai delicato. Ma nell'ambito degli enti locali la preoccupazione diminuisce. Del resto, abbiamo un precedente nel testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni. Troviamo qui il *referendum* sospensivo; quando la deliberazione presa dal consiglio comunale è approvata dalla giunta provinciale amministrativa, se c'è opposizione da parte di un terzo dei consiglieri o di un ventesimo degli elettori, deve essere sottoposta a *referendum*.

Ora, perché noi vogliamo, in un certo senso, fare un passo indietro rispetto a questa legge escludendo qui il *referendum* preventivo e sospensivo, strumento efficace di democrazia diretta?

Passo ora ad una riserva, ad una critica di maggiore portata, sull'articolo 9, che riguarda le condizioni per l'esercizio della potestà normativa da parte della regione. Desidero essere chiaro circa il carattere di questa mia riserva. D'accordo che si tratta di una potestà legislativa concorrente, complementare, d'accordo che i limiti posti dall'articolo 117 sono rappresentati oltre che dai principi costituzionali, espliciti o impliciti, anche da principi fondamentali stabiliti per ciascuna delle materie elencate nel detto articolo 117, dalle leggi dello Stato e che questi non sono da identificare coi principi generali dell'ordinamento giuridico, (preleggi); d'accordo che il significato esatto del vocabolo « stabiliti » usato nell'articolo 117 distingue tali principi da quelli ricavabili per astrazione dalle norme vigenti. Così che, anche senza compulsare gli atti dell'Assemblea Costituente, ritengo si debba concludere che adoperando il termine « stabiliti » si ebbe di mira il futuro e non il passato.

Onde non mi sembra ammissibile la tesi che i detti principi fondamentali possano essere ricavati da una legislazione arretrata ed anacronistica, creata come legislazione esclusiva quando non vi era il problema del rapporto di competenza verticale tra una legislazione di soli principi ed una legislazione di sviluppi. Comprendo tutto ciò e pertanto non condivido il parere contrario di altri, ad esempio del Virga, che nella sua opera sulla regione, scrive: « Recentemente è stata sostenuta la tesi secondo cui, essendo la legislazione regionale complementare rispetto a quella dello Stato ed essendo state elaborate le leggi statali anteriori alla nuova Costituzione senza tener conto della necessità di armonizzare l'attività legislativa dello Stato con quella della regione, gli organi legislativi regionali non potrebbero iniziare la loro attività se non quando saranno dallo Stato con nuove leggi fissati di volta in volta i principi fondamentali per le singole materie. Tale tesi, che porterebbe praticamente a paralizzare l'attività legislativa regionale in attesa di una futura ed eventuale codificazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, non sembra accettabile ». Quindi, i principi di cui all'articolo 117 sarebbero senz'altro quelli ricordabili per induzione.

Ora, non solo credo sia accettabile la tesi sopra contrastata dal Virga, ma ritengo che sia anche molto opportuna, perché altrimenti si correrebbe anche il rischio di interpretazioni ed astrazioni arbitrarie e difformi, co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

sicché perderemmo quella unità che deve essere salvata a tutti i costi perché la legislazione regionale è parte integrante della legislazione statale. Comprendo, ripeto, tutto ciò; ma la mia preoccupazione resta, perché non nasce dai limiti come tali; nasce invece dal timore che una carenza, non intenzionale certo, da parte del legislativo statale paralizzi l'esercizio della autonomia normativa regionale. Si è ritenuto di ovviare a questo pericolo mediante la disposizione transitoria IX della Costituzione. Ma noi ci troviamo adesso in una situazione molto grave: la detta norma transitoria stabilisce un termine di tre anni, e di questi ne abbiamo dinanzi a noi solo uno. Ed è molto dubbio che in un anno il Parlamento riesca a confezionare tante leggi quante ce ne vorrebbero per fissare i principi fondamentali in tutte le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

In quale situazione veniamo a trovarci? Eaggeremo dei consigli ai quali spetta di legiferare, e che non saranno in grado di farlo, per mancanza delle leggi cornice.

Ora, credo che si possa senza eccessive difficoltà superare il grave inconveniente. A questa condizione: che anzitutto si faccia largo uso della disposizione di cui al capoverso dello stesso articolo 9 del disegno di legge: « Con legge della Repubblica può consentirsi alle regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie, indipendentemente dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma ».

È necessario dare in tal modo nella più ampia misura il via alla legislazione regionale. Prescindendo da ciò, è poi necessario che si ribadisca l'assoluto valore costituzionale della norma IX transitoria e finale della Costituzione. Con questa sanzione: se spirato il termine le leggi cornice non saranno pronte, le regioni potranno nulladimeno esercitare la loro autonomia, legiferando in base ai principi « ricavati » dalla legislazione attuale. Ciò non potrà d'altra parte portare gravi inconvenienti, perché se lo Stato dovesse riscontrare una dissonanza coi principi generali o un contrasto con gli interessi pubblici superiori, potrà impugnare la legge regionale avanti la Corte costituzionale.

Se noi riusciremo, con emendamenti integrativi, ad ovviare in questi modi all'inconveniente sin d'ora prevedibile, che di fatto sospenderebbe per un tempo indefinito l'autonomia della regione, noi potremo conseguire anche il vantaggio di stimolare l'attività legislativa dello Stato, mentre rispettando l'autonomia delle regioni, saremmo garantiti

circa la legittimità delle leggi regionali, nel frattempo emesse, attraverso il controllo eventuale della Corte costituzionale.

L'onorevole Costa ha testé toccato un tasto dolente, quello della autonomia finanziaria degli enti locali, autonomia che deve essere stabilita dalla legge.

Siamo tutti d'accordo in ciò; ma non è questo disegno la sede per provvedimenti del genere; non possiamo che porre in evidenza la necessità inderogabile che alla legge che ci occupa si accompagni il più presto anche l'altra, che metta gli enti locali nelle condizioni di poter funzionare nell'autonomia stabilita costituzionalmente.

Per ciascuno di noi, è essenziale la libertà dal bisogno; anche per le collettività l'auto-sufficienza finanziaria è questione di essere o di non essere.

Il nostro gruppo si riserva di presentare emendamenti agli articoli. In linea generale — ferma la premessa che noi consideriamo questa legge come un punto di partenza, e ben lungi quindi da una meta d'arrivo — siamo favorevoli e confidiamo che attraverso l'esercizio effettivo della libertà i cittadini acquistino capacità per conseguire in pieno i vantaggi dell'autogoverno. (*Vivi, applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione ha superato i limiti del disegno di legge per affrontare l'argomento di fondo: se la riforma regionale sia o meno utile al nostro paese.

Sono stati qui ripetuti argomenti che furono già oggetto di discussione vivace ed appassionata alla Costituente, in seno alla Commissione dei settantacinque e poi in Assemblea plenaria. Era naturale che questo avvenisse, e ritengo che sia stato anche bene, poiché, di fronte alle discussioni che vi sono state nella stampa e nel paese su questo argomento, era opportuno che la loro eco arrivasse qui in Parlamento, che è la sua sede naturale. L'onorevole Cocco Ortu ha ieri, nella sua appassionata perorazione, richiamato noi democristiani al senso di responsabilità di fronte a questa legge.

Noi avvertiamo tutta l'importanza della riforma regionale; se sono importanti, infatti, le riforme che fino ad oggi sono state discusse e quelle che saranno discusse domani, come la riforma agraria, quella fondiaria, quella tributaria, ecc., questa riforma, che tocca la struttura dello Stato in quanto deve dare un volto nuovo alla democrazia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

italiana, supera per importanza tutte le altre.

La democrazia cristiana, fra tutti i partiti, è indubbiamente quello che ha seguito in questa materia una linea più chiara, fin dalla sua origine. Per noi questa riforma non è un argomento di tattica politica modificabile secondo il volgere degli eventi, perché incide sulla nostra concezione della democrazia. Noi siamo convinti che non è possibile avere uno Stato veramente democratico se non vi sia un vasto sistema di autonomie locali, come ebbe ad affermare un secolo fa Alexis de Tocqueville.

Secondo la concezione cristiana, noi desideriamo che lo Stato sia al servizio del cittadino e non il cittadino uno strumento nelle mani dello Stato. Sappiamo che fra la persona umana e lo Stato vi sono dei gradini intermedi quali la famiglia, il comune, la provincia, la regione. Ciascuno di questi gradini ha un suo significato ed un suo valore, ed il voler sminuire questo valore, significa schiacciare la persona umana attraverso la dittatura dello Stato. E a coloro i quali osservano che in questo momento, in cui ci si avvia verso la federazione europea, vi è una contraddizione fra la nostra posizione autonomistica nel campo interno e gli sviluppi della politica internazionale, rispondiamo che vi è invece una coerenza chiara, precisa, perché, come siamo contro lo Stato accentratore in politica interna, così per le stesse ragioni giungiamo al superamento del nazionalismo male inteso nel campo internazionale.

E non a caso i due partiti che più sentono nel campo internazionale questo problema della federazione europea, il repubblicano e il democristiano, sono anche concordi nel campo interno su questo tema delle autonomie locali.

L'onorevole Almirante ha osservato: « Oggi i socialcomunisti sono favorevoli alla riforma regionale; voi dovrete per questa ragione modificare quello che è stato il vostro atteggiamento, rendervi conto dei pericoli che l'istituzione dell'ente regionale rappresenta per il vostro partito ». Ma se noi sentiamo la riforma regionale non come motivo contingente legato a situazioni tattiche, ma rispondente invece a quella che è la nostra concezione dello Stato, noi non possiamo certamente modificare questo nostro atteggiamento per tattiche di altri partiti.

Può darsi che le modifiche intervenute in questi ultimi tempi nell'atteggiamento social-comunista abbiano una ragione ed uno scopo di tattica politica. Vorrei augurarmi

invece che fosse convinzione profonda anche in essi che soltanto con un vasto sistema di autonomie locali possono consolidarsi le istituzioni democratiche in Italia.

Vi sono due atteggiamenti degli avversari della riforma: capita questo, del resto, in tutte le riforme, da quella dei contratti agrari a quella tributaria, a quella fondiaria. Un primo atteggiamento di ostilità preconcetta contro le riforme in quanto tali.

Un secondo atteggiamento che muove da preoccupazioni di carattere tecnico, che senza dubbio devono essere tenute presenti. Finché di riforme si parla come affermazione di principio, finché di riforme si parla attraverso articoli di giornali, si è tutti d'accordo. Sull'esigenza della riforma regionale furono d'accordo nel 1944 e all'inizio del 1945 tutti i partiti. Lo stesso partito liberale che oggi ha assunto una posizione così netta, così decisa, nel 1944 poneva in rilievo l'esigenza di una riforma regionale per attuare un più efficace decentramento amministrativo.

Quando però dall'astratto si cerca di scendere al concreto, sorge questo stato d'animo di paura del nuovo. Ma se noi siamo convinti che occorre modificare quelle che sono le attuali strutture per renderle più rispondenti a quelle esigenze democratiche per le quali si è votata la nuova Costituzione, in nome delle quali si è lottato nel periodo della resistenza, noi sentiamo di non poter arrestarci di fronte a questo atteggiamento conservatore preconcetto.

Quando l'onorevole Cocco Ortù rimprovera noi democratici cristiani e ci accusa di contrabbando politico, noi possiamo rispondere che su questo argomento la democrazia cristiana ha assunto un atteggiamento fermo, aperto, leale, fin dal suo primo sorgere. Ricordano bene i miei amici di Genova come, fin dai primi programmi del nostro risorto partito, in periodo clandestino, si ponesse in rilievo questa necessità; fu chiaro l'atteggiamento dei nostri rappresentanti all'Assemblea Costituente, chiari i nostri discorsi alla vigilia del 18 aprile.

Noi ci siamo presentati ai nostri elettori a viso aperto, anche quando il porre l'accento su questa riforma poteva significare perdita di popolarità in alcuni settori. Contrabbando politico! Il popolo italiano ha manifestato il 18 aprile la sua volontà e l'ha manifestata attraverso libere elezioni, e noi che di questo popolo siamo i rappresentanti autorizzati, abbiamo il dovere in questa sede di assumerci le nostre responsabilità secondo il mandato che dagli elettori ci è stato affidato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

Si parla di *referendum*. Si dice: « Voi dovrete aspettare ad attuare questa riforma, dovrete prima approvare la legge sul *referendum* per permettere agli elettori di esprimere il loro giudizio sulla riforma regionale attraverso un eventuale *referendum* sul mantenimento o meno del titolo della Costituzione che si riferisce alle regioni e alle province ».

Ritengo che vi sia un equivoco in questa impostazione, in questa richiesta di *referendum*. La nostra Costituzione prevede infatti il *referendum* all'articolo 75, il quale dispone che « è indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge ». Vi è quindi un *referendum* abrogativo ammesso per la generalità delle leggi. Vi sono delle eccezioni che si riferiscono alla importanza della legge e alle particolari caratteristiche di queste leggi.

Può applicarsi questo articolo 75 alla Costituzione o alle leggi costituzionali? Ritengo di no perché per la revisione della Costituzione vi è un apposito articolo, il 138, dove è stabilita una procedura particolare: occorre cioè che la legge di revisione o le leggi costituzionali siano « adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e che siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

Il *referendum* è ammesso solo in una fase successiva: dopo l'approvazione di una legge di revisione della Costituzione possono un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali, chiedere il *referendum*. Perché si possa giungere al *referendum* occorre quindi che la revisione della Costituzione sia già stata approvata dai due rami del Parlamento attraverso due successive deliberazioni a tre mesi di distanza. Dunque, voi potreste avanzare questa vostra istanza, sostenere questa vostra tesi...

ROBERTI. C'è stata una nostra proposta.

RUSSO ...qualora vi fosse un disegno di legge di revisione costituzionale che avesse la possibilità di ottenere la maggioranza assoluta dei voti in questo e nell'altro ramo del Parlamento. È vero, onorevole collega che mi ha interrotto, che esiste una vostra proposta di legge in esame in sede di Commissione, ma essa ha raccolto un solo voto, avendo votato contro tutti gli altri componenti la Commissione. Quindi mancano quei presupposti che possono rendere possibile l'attuazione del *referendum*.

ROBERTI. Questo determinismo chi ve lo dà?

RUSSO. Avreste potuto chiedere che questa vostra proposta di legge fosse presentata e discussa in Assemblea plenaria: avreste potuto presentare la vostra relazione di minoranza come noi abbiamo presentato la relazione di maggioranza da alcuni mesi, se aveste ritenuto che la vostra proposta di legge poteva trovare accoglimento.

ROBERTI. La proposta di legge Lucifredi fu bocciata perché non era stata ancora emanata la legge sul *referendum*.

RUSSO. Questo non è esatto in modo assoluto: fu bocciata perché la maggioranza della Camera ha ritenuto che questa legge non fosse costituzionale, contrariamente a quella che era l'opinione dell'onorevole Lucifredi e la mia. Quindi, quando ci si serve di questo argomento del *referendum* per porre quasi un argine all'approvazione di questa legge, evidentemente, anche su un terreno strettamente giuridico, si invoca un argomento che mi pare non sia fondato.

Vorrei osservare e ricordare che quando, in sede di Assemblea Costituente, l'onorevole Perassi, relatore, affrontò questo argomento del *referendum*, mise chiaramente in rilievo la differenza che esiste fra legge ordinaria e legge costituzionale e mise l'accento sulla necessità di una stabilità particolare della Costituzione per impedire che colpi di maggioranza potessero modificare quella che è la « carta » fondamentale della nuova Repubblica italiana.

Vi sono però, accanto a queste preoccupazioni, che chiamerò preconcette, di coloro che temono le riforme, qualunque queste siano, altre preoccupazioni delle quali indubbiamente occorre tener conto.

Queste sono le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di seguire una determinata linea di condotta nell'esame del progetto governativo e nelle modifiche ad esso apportate. Non è per volontà di sabotaggio, come ingiustamente ci ha rimproverato l'onorevole La Rocca. Vorrei a questo proposito ricordare — e ricordarlo con senso di compiacimento — come nell'esame di questa legge, al di sopra di ogni differenza di parte, ci trovammo concordi nel lavoro di Commissione. E dobbiamo, noi della maggioranza, dare lealmente atto ai colleghi della minoranza della collaborazione che hanno prestato in sede di Commissione alla elaborazione di questa legge. Lo stesso onorevole Almirante pose lealmente la pregiudiziale antiregionalista, ma collaborò successivamente con noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

nell'esame e nella redazione degli articoli. Vi fu in tutti noi membri della Commissione, al di sopra di ogni differenza di colore politico, questa preoccupazione della importanza della riforma e della esigenza che ad essa si giungesse con criteri di gradualità, affinché il nuovo ordinamento regionale rispondesse effettivamente a quelli che sono gli interessi del paese.

Onorevoli colleghi, vi sono due modi per essere contrari alla riforma: vi è la strada di coloro che si oppongono nel modo più reciso, ma vi è un'altra strada altrettanto pericolosa: la strada di coloro che vogliono realizzare la riforma in modo astratto, con criterio aprioristico, senza tener conto della necessità che un determinato ordinamento risponda effettivamente agli interessi del paese.

Su tre punti particolarmente la Commissione ha soffermato la sua attenzione in sede di esame di questa proposta di legge.

Primo punto, i limiti allo statuto regionale. Di fronte a noi erano due possibilità: la possibilità di creare uno statuto-tipo uguale per tutte le regioni e quella di non dettare nessuna norma. Abbiamo ritenuto di seguire la strada di mezzo, di fissare alcune norme essenziali, che devono essere contenute in tutti gli statuti regionali. Abbiamo scelto questa soluzione non per comprimere l'autonomia delle regioni, ma per garantire una doverosa uniformità nell'ordinamento dello Stato su alcuni punti fondamentali, lasciando poi alle singole regioni la possibilità di conformare il proprio statuto alle loro particolari esigenze e caratteristiche.

Non vi fu volontà di comprimere l'autonomia regionale, vi fu invece il desiderio di tracciare il binario entro cui i consigli regionali possono compiere la loro opera.

Secondo punto: i limiti alla potestà normativa della regione così come sono stati stabiliti nell'articolo 9, che giustamente è stato al centro delle discussioni di questi giorni. L'onorevole Cocco Ortu, ieri, con una strana contraddizione, dopo aver messo in rilievo tutti i pericoli delle regioni che, secondo lui, finirebbero per andare l'una contro l'altra armate, come se si dovessero costituire dei veri e propri eserciti regionali, soffermandosi poi nell'esame dell'articolo 9, ne ha messo in rilievo la incostituzionalità. Noi riteniamo invece di aver seguito fedelmente quelli che sono i dettami della Costituzione; noi riteniamo di aver seguito la Costituzione in quella che è la lettera dell'articolo 117 che fissa due limiti al potere normativo della

regione: un primo limite sostanziale e di materia, indicando le materie nelle quali i consigli regionali sono competenti; un secondo limite formale consistente nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Si dice « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato » e non si può confondere — come da alcuni si vorrebbe — questa espressione con l'espressione « principi generali ». Dai lavori preparatori, dalle discussioni avvenute in seno all'Assemblea Costituente, emerge chiaramente come l'interpretazione che dell'articolo 117 ha dato la I Commissione risponda alla *ratio legis* dei costituenti.

L'onorevole Tosato, in sede di esame dell'articolo 117, affermava in modo preciso all'Assemblea Costituente: « I principi e le direttive richiamate dal testo del Comitato di redazione non sono i principi generalissimi di tutto l'ordinamento giuridico, ma i principi relativi alle singole materie deferite alla legislazione della regione. I rapporti fra la legislazione statale e la legislazione regionale vengono a delinearci pertanto nel modo seguente: in determinate materie possono intervenire con attività normativa di carattere legislativo le regioni, però l'attività legislativa delle regioni è limitata nelle stesse materie che sono attribuite alla loro competenza dai principi di carattere fondamentale posti in ciascuna materia dalle leggi dello Stato. Questo il sistema dei rapporti che il Comitato intende instaurare, ed è evidente per tal modo l'unità della legislazione e quindi l'unità dello Stato. L'unità del sistema è quindi perfettamente salvaguardata ».

E l'onorevole Ambrosini, relatore, ad un quesito postogli dall'onorevole Bozzi, rispondeva: « Non occorre spendere molte parole per rispondere subito, nettamente e tassativamente, che non si tratta affatto dei principi generali delle preleggi, né dei principi generali dell'ordinamento giuridico; ma il richiamo ai principi generali deve intendersi riferito ai principi delle leggi nazionali che si occuperanno dell'attribuzione alle regioni per l'emanazione di norme giuridiche complementari ».

L'articolo 9, così come è stato approvato dalla I Commissione, è quindi pienamente conforme all'articolo 117 della Costituzione nella lettera e nello spirito con cui questo articolo è stata votato dai costituenti.

L'onorevole Cocco Ortu, che ci ha dipinto un quadro così fosco dei contrasti che oggi esistono fra regioni ad autonomia speciale e Stato, dimenticando la differenza sostan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

ziale che esiste fra regioni ad autonomia speciale e regioni ad autonomia normale, non ha osservato come, proprio attraverso il limite posto dall'articolo 9, noi intendiamo impedire che questi conflitti sorgano. Ne si può dire che la norma leda l'autonomia della regione, poiché sarebbe senza dubbio più pericoloso per l'autonomia regionale l'inevitabile controllo successivo dello Stato che interviene per impedire l'entrata in vigore di leggi regionali in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.

Molto meglio è, invece, che questi limiti siano subito fissati chiaramente, affinché ogni consiglio regionale sappia quale strada può scegliere e in che modo può agire nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Che questo sia, emerge in modo talmente evidente dall'esame delle materie fissate nell'articolo 117, che è superfluo soffermarsi ancora su questo articolo. Quando l'articolo 117 della Costituzione parla fra le materie di competenza della regione di agricoltura, è evidente che occorre una legge dello Stato che fissi i principi fondamentali, se non vogliamo assistere alla paradossale situazione di una regione che detta norme a favore dei contadini e di un'altra regione che, avendo una maggioranza conservatrice, si pone su di un terreno nettamente opposto.

Con l'articolo 9 noi abbiamo voluto ribadire l'esigenza fondamentale della unità legislativa dello Stato; abbiamo inteso, d'altra parte, di fronte a coloro che mettono in rilievo i pericoli che possono sorgere attraverso questo potere normativo affidato alle regioni, sottolineare un'altra esigenza particolarmente viva nello Stato moderno. In un momento in cui così grandi sono le funzioni che allo Stato competono, noi abbiamo ferma fiducia che con il potere normativo concesso alle regioni potrà il Parlamento affrontare con maggiore tempo e maggiore serietà le grandi leggi, i grandi problemi nazionali, lasciando ai singoli consigli regionali il legiferare, nei limiti della loro competenza, in modo rispondente agli interessi, ai bisogni e alle necessità locali.

Su di un terzo punto, infine, la Commissione si è soffermata in modo particolare: sul problema delle province e del mantenimento dei consigli accanto alle deputazioni provinciali. Anche su questo punto sono state rivolte a noi critiche dai regionalisti più accesi, i quali ci rimproverano di esserci lasciati attrarre dalle istanze provincialistiche. Due ragioni ci hanno spinto su questa strada: innanzi tutto la ferma volontà di attuare un

decentramento dallo Stato alla regione, e non un accentramento nel capoluogo della regione, di quelle che sono attualmente le competenze delle singole amministrazioni provinciali. Una seconda esigenza è poi quella di giungere gradualmente ad attuare la riforma regionale. Oggi esistono amministrazioni provinciali che hanno una propria organizzazione, hanno propri uffici, propri funzionari. Noi riteniamo che sarebbe stato dannoso dimenticare ciò e accingersi a una riforma regionale distruggendo quello che già esiste nel campo degli enti autonomi.

Onorevoli colleghi, è stato osservato dagli onorevoli Costa e La Rocca come con il disegno di legge in esame non si attui compiutamente la riforma regionale. Nessuno della Commissione ha avuto la pretesa di fare una legge che affrontasse tutta la materia. Ne avete una prova nella stessa proposta da noi formulata di modificare l'intestazione della legge sostituendo alle parole usate nel progetto governativo « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » le parole « Norme sull'ordinamento regionale e provinciale ». Ciò perché siamo fermamente convinti che si tratta di una prima legge, sia pure della legge fondamentale, alla quale altre leggi dovranno seguire.

Quando l'onorevole La Rocca, nel suo pittoresco discorso ci ha rimproverato di non avere ancora approvato la legge elettorale e la legge finanziaria, ho pensato che, trascinato dalla foga oratoria, egli dimenticava le regole fondamentali della logica, perché non era evidentemente possibile accingersi alla approvazione della legge elettorale e della legge finanziaria prima che fosse approvata la legge fondamentale dell'ordinamento regionale e provinciale.

A questa legge fondamentale è necessario che seguano le altre leggi, e noi le invociamo al più presto possibile e desideriamo fermamente che la nuova legge sulla finanza locale tenga conto delle esigenze dei comuni, delle province e delle regioni, perché siamo convinti, che, se non esiste un'effettiva autonomia finanziaria, l'autonomia degli enti locali sarebbe un nome vano.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Almirante parlando di questa legge sull'organizzazione regionale, ad un certo momento ha manifestato la sua preoccupazione per i troppi organi elettivi.

Io non ho queste preoccupazioni. Io penso che un'esigenza fondamentale per uno Stato democratico sia la partecipazione alla vita pubblica del maggior numero possibile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

di cittadini; penso che se vi è un male nel paese, è questo disinteresse di tanta parte dell'opinione pubblica per quelli che sono i problemi amministrativi e i problemi politici. Il giorno che noi saremo riusciti a interessare maggiormente i cittadini ai problemi dell'amministrazione della politica, quel giorno veramente noi potremo dire che le istituzioni democratiche sono saldamente costituite, perché radicate nella coscienza del popolo italiano.

L'onorevole Cocco Ortù ha chiuso il suo discorso facendo un quadro fosco, apocalittico, di quella che sarà la situazione dopo l'istituzione delle regioni, e ha manifestato la sua preoccupazione per l'unità nazionale, riprendendo un motivo comune agli antiregionalisti, secondo i quali noi tradiremmo la tradizione del Risorgimento e metteremmo in pericolo l'unità nazionale.

Ciò non è vero: noi non tradiamo le tradizioni del Risorgimento; completiamo invece quella che fu l'opera iniziata proprio nel Risorgimento, perché dobbiamo ricordare che le autonomie regionali ebbero assertore convinto Giuseppe Mazzini, che fu l'apostolo primo dell'unità italiana; ebbero per assertori convinti Minghetti e Farini, ministri di Cavour. E se questa riforma regionale non si realizzò allora, fu per esigenze soprattutto di politica internazionale, che impedirono al giovane Stato di realizzare quelle riforme amministrative che si presentavano necessarie.

Nessuna volontà di colpire l'unità nazionale, perché l'unità nazionale cementata attraverso tanti sacrifici, attraverso tante sofferenze, attraverso tante sventure sopportate insieme dal popolo italiano, è patrimonio comune a tutto il popolo, così alto che non può certo essere messo in pericolo da una riforma amministrativa. Siamo invece fermamente convinti che, attraverso un più ampio sistema di autonomie locali, più forte sarà questa esigenza di unità nazionale.

Noi non intendiamo — sia questo ben chiaro — dividere l'Italia in tante piccole repubbliche, né istituire tanti parlamenti. Vorrei far osservare a questo proposito come le parole «parlamento regionale», «deputato regionale» siano messe in valore proprio dagli antiregionalisti, che le ripetono continuamente, mentre volontà ferma nostra, di noi che siamo favorevoli a questa riforma, è di ribadire il carattere essenzialmente amministrativo della riforma; ed infatti in questa legge si parla di consigli regionali, di consi-

glieri regionali e mai di parlamenti regionali e di deputati regionali.

La riforma regionale è indubbiamente una riforma di grande importanza, è un atto di fiducia nella coscienza democratica del popolo italiano. Noi compiamo serenamente questo atto di fiducia, con senso di responsabilità, coscienti dell'importanza della riforma, fermamente convinti che attraverso questa riforma le istituzioni democratiche saranno consolidate nel nostro paese. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Merloni. Ne ha facoltà.

MERLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il vivo interesse con il quale noi, insieme con gli altri colleghi della Commissione, abbiamo atteso allo studio e all'elaborazione dell'attuale disegno di legge indica chiaramente l'orientamento della parte politica alla quale appartengo verso la nuova riforma dell'organizzazione della Repubblica.

Il nostro orientamento non è determinato da motivi di tattica politica, come dubitava l'onorevole Russo poc'anzi, ma è ispirato da un convincimento profondo. È indubbiamente vero che da parte nostra in passato vi fu qualche esitazione, qualche perplessità dovute soprattutto al timore che, eccedendo sulla via dell'autonomia e del decentramento amministrativo, potesse giungersi a forme di federalismo, palese o larvato, che noi ritenevamo e tuttora riteniamo pericolose per l'unità della compagine dello Stato. Ma la sistemazione che al nuovo ente regione ha dato la Costituzione, e soprattutto il lavoro che abbiamo svolto nella nostra Commissione, lavoro rivolto a contemperare le esigenze dell'autonomia, che indubbiamente sono state rispettate, con la necessità che taluni aspetti dell'organizzazione della regione fossero disciplinati in modo uniforme, fugano ogni timore per l'unità e la saldezza dello Stato e ci assicurano invece che la regione, quando sarà in grado di funzionare effettivamente, costituirà uno dei fondamentali strumenti per lo sviluppo democratico, politico ed economico del nostro paese.

Ma il problema, onorevoli colleghi, che soprattutto ci deve occupare è questo: quando comincerà effettivamente a funzionare il nuovo ente regione? Per rispondere a questo interrogativo abbiamo il dovere di esaminare nel corso di questa discussione, sia pure brevemente, che cosa l'attuale disegno di legge rappresenta nell'economia di una effettiva organizzazione del nuovo ente regione, e in genere della nuova organizzazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

dello Stato, così come essa è stata profilata nella Costituzione repubblicana, che pure noi abbiamo il dovere di realizzare. Rispondere a questo interrogativo è un dovere che noi abbiamo dinanzi al paese, nel quale — è inutile negarlo — vi sono perplessità e incertezze: perplessità e incertezze alimentate attraverso la stampa, attraverso la propaganda denigratrice di coloro che sono contrari per principio al decentramento che la riforma regionale vuole operare, che sono contrari in definitiva a un profondo rinnovamento democratico dello Stato. È, quindi, naturale che questi avversari della regione, e della stessa Costituzione, non desiderano altro che di veder fallire i nostri sforzi per potere, attraverso questo fallimento, intaccare, e possibilmente demolire, l'edificio che pure dobbiamo ancora costruire, l'edificio che dovrebbe trovare le sue basi solide nella Repubblica democratica e nella Carta costituzionale.

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi dobbiamo parlare molto chiaro al paese e dire ai nostri concittadini, a tutti coloro che seguono la nostra attività, la verità sulle difficoltà del nostro compito e sulle responsabilità che ricadono sullo stesso Governo per non aver dato impulso a quell'attività legislativa strettamente indispensabile alla vita e al funzionamento del nuovo ente regione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non è colpa nostra. Un pochino di colpa da parte vostra vi è.

MERLONI. Vedrà, onorevole Scelba, che una parte, e notevole, di responsabilità fa carico al Governo. Aggiungerò, onorevole Scelba, che sarebbe ingiusto parlare della responsabilità del Governo senza accennare alle gravi difficoltà che Parlamento e Governo devono affrontare per dare esatta e completa esecuzione alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Ed io spero che i colleghi della Commissione me ne diano atto: per tanto io sono amico della verità per quanto sono alieno da ogni forma di demagogia.

Indubbiamente il compito è arduo, ma esso, onorevole Scelba, deve essere affrontato. Deve essere affrontato una buona volta, sia pure sotto l'aspetto di un inizio, di una dimostrazione di buona volontà.

Ora se noi eccettuiamo il disegno di legge presentato dal Governo — il cui schema fu ritenuto tanto insufficiente e lacunoso da essere profondamente modificato ed integrato dallo schema proposto dalla Commissione, schema che è oggetto del nostro esame —

il Governo non ha dato altri segni di vita. Così, non soltanto esso non è giunto alla elaborazione di quelle tali leggi che dovrebbero consentire, ove fosse approvato l'articolo 9, un effettivo esercizio della funzione legislativa e dell'attività amministrativa da parte della regione; ma non ha nemmeno costituito (se sono in errore lei mi smentisca, onorevole Scelba: io sarò lieto di questa smentita) quelle tali commissioni, necessariamente formate da funzionari dello Stato esperti dei problemi dell'amministrazione, il cui compito precipuo è quello di individuare sia i principi fondamentali direttivi della legislazione regionale, sia quelle determinate funzioni amministrative che dovrebbero passare dallo Stato alla regione.

Quella del Governo è una inerzia così colpevole e grave che sinceramente ne siamo colpiti: al punto da rendere lecito il dubbio (io mi auguro che si tratti soltanto di un dubbio suggerito alla nostra mente dalla nostra passione di oppositori) se ancora oggi, che si parla di elezioni regionali e si predispongono gli strumenti strettamente e ciò necessari, la democrazia cristiana intenda portare veramente fino in fondo il suo proposito di realizzare la nuova struttura amministrativa dello Stato o non pensi invece, dopo un periodo di infelice esperimento, di riadattare al paese la vecchia struttura statale che da più parti si dice di voler superare; vecchia struttura che noi socialisti, sostenitori conseguenti delle forme più estese e profonde di decentramento amministrativo, della maggiore autonomia possibile degli enti locali, intendiamo appunto superare.

Debbo riconoscere, e darne atto alla Commissione degli affari interni, alla maggioranza della Commissione, che questi problemi sono stati unanimemente sentiti in modo così pressante ed acuto da tutti che il 24 febbraio 1949 fu emesso « uno specifico voto per la sollecita elaborazione da parte del Governo dei progetti delle leggi speciali da sottoporre al Parlamento per la fissazione dei suddetti principi fondamentali, senza i quali le regioni, alla loro entrata in funzione, sarebbero spogliate della parte più eminente delle loro attribuzioni ».

E questa di fissare in leggi della Repubblica i principi fondamentali, nei limiti dei quali la regione potrà emanare le sue leggi, apparrebbe in verità una necessità inderogabile ed urgente, nella ipotesi, da noi non condivisa, che tali principi dovessero essere *a priori* fissati in leggi della Repubblica e non ricavati *a posteriori* dalla legislazione vigente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

Così, per quanto attiene al trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione, trasferimento che per le sue molteplici conseguenze è il fondamentale caposaldo di tutta la riforma, la Commissione fissò i seguenti concetti nelle sue enunciazioni programmatiche: « In relazione alla disposizione transitoria VIII si ritiene che le leggi, da emanarsi in applicazione del secondo comma di essa, debbono esattamente statuire, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza della regione, l'estensione, punto per punto, alla competenza delle amministrazioni regionali, con contemporanea soppressione dei corrispondenti uffici statali, che oggi esercitano tali funzioni ».

Ma v'è di più. La Commissione incaricò alcuni membri del suo comitato di studio di prendere contatto con i vari ministeri, per vedere se era possibile, attraverso un diretto scambio di vedute e lo studio concreto e approfondito, da compiersi insieme ai funzionari delle amministrazioni centrali, di individuare, o per lo meno di incominciare ad individuare, quelle funzioni statali che, secondo l'elenco di materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, è opportuno che passino alla regione. Ma tale tentativo, onorevole Scelba, fu dovuto abbandonare, sia perché ci siamo dovuti convincere che un tale lavoro non può essere condotto in modo organico che attraverso il funzionamento di commissioni delle quali facciano parte dei funzionari a diretta conoscenza dei problemi dell'amministrazione, sia perché sarebbe stato impossibile a noi, poveri deputati, vincere quella tremenda resistenza della burocrazia, che lo stesso Governo non riesce a vincere. Perché, onorevole Scelba, tra le difficoltà di cui mi sono proposto di parlare, questa della resistenza passiva della burocrazia è una delle maggiori e delle più allarmanti; una resistenza passiva che non sarà facile superare, ove si pensi che, partendo dalla riforma degli enti locali, si renderà necessario affrontare quella certamente più vasta dell'amministrazione centrale, in modo da snellire, modernizzare, rendere più efficiente e funzionante tutta la struttura burocratica dello Stato, che presenta, allo stato attuale delle cose, molti controsensi, molte incongruenze ed una tenace tendenza al conservatorismo. Pensate, onorevoli colleghi, che una delle risoluzioni fondamentali fissate nel documento del 24 febbraio 1949, approvato all'unanimità dalla Commissione, afferma, in armonia con lo spirito e con la lettera della Costituzione, che « è indispensabile che a tali trasferimenti di

funzionari all'ente regione si accompagni quanto più largamente possibile la soppressione di un pari numero di posti d'organico nelle rispettive amministrazioni dello Stato ».

È nel pensiero cioè di tutti, nella ferma volontà di tutti che la creazione della regione non significhi aumento ingiustificato della burocrazia così come interessatamente si viene dicendo da parte degli avversari della regione, i quali trovano facilmente credito quando, tra le difficoltà del futuro, pongono un illimitato aumento del numero dei pubblici impiegati e quindi un illimitato aumento delle spese pubbliche ed un maggiore insopportabile carico sulle spalle del contribuente.

Io credo che non vi sia un solo membro di questa Camera il quale non consideri la necessità di non aumentare la burocrazia, di non aumentare la spesa totale per il funzionamento degli enti pubblici, come una necessità fondamentale alla quale è in gran parte legato il successo di tutta la riforma.

Ma, fatalmente direi, la burocrazia, una parte della quale da statale è destinata a divenire regionale, oppone e opporrà tenace resistenza, portata come essa è ad identificare nella difesa dello *status quo* la difesa della propria causa.

Ora, se tutte queste difficoltà indubbiamente vi sono, il Governo non ha fino ad oggi dimostrato la volontà di superarle. Così, nonostante l'intenzione della Commissione di esaminare anche la questione della finanza locale (inclusa nell'ordine del giorno Lucifredi del 20 gennaio 1949), tale questione ha dovuto essere poi lasciata da parte non avendo presentato il Governo il relativo disegno di legge.

Ed è questo della finanza locale — altri colleghi ne hanno parlato diffusamente — il cardine fondamentale di tutta la riforma. Che autonomia avranno le regioni se non avranno l'autonomia finanziaria solennemente affermata nell'articolo 119 della Costituzione, se non saranno loro attribuiti con leggi della Repubblica tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai loro bisogni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali?

Ad un certo momento ci fu detto che il ministro Vanoni stava preparando la legge regolatrice del nuovo assetto di tutta la finanza pubblica e quindi anche della finanza locale: ma alle ripetute assicurazioni non sono seguiti i fatti ed oggi — specie dopo la presentazione al Senato di un disegno di legge riguardante le finanze comunali, disegno di legge non certo volto a favorire

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

l'autonomia finanziaria dei comuni — è lecito dubitare che il Governo voglia dare sollecita, leale, completa applicazione a quanto dispone la nostra Costituzione.

Ma allora, onorevoli colleghi, in che si concreta l'autonomia? E soprattutto, e questo è un aspetto importante che noi dobbiamo chiarire a noi stessi ed al paese, in che cosa consisterà l'autonomia regionale all'indomani delle elezioni, quando cioè tra le speranze degli uni e le diffidenze degli altri, ma certamente tra l'attenzione di tutti, il nuovo ente dovrà cominciare a funzionare, e dare intera la prova della propria efficienza e della propria utilità?

Autonomia finanziaria, no. Dipendenza chissà per quanto tempo ancora dallo Stato in materia finanziaria, dipendenza dal Ministero del tesoro, dall'onorevole Pella! Attività legislativa, no. Attività amministrativa, no.

Ora, quanto all'attività legislativa della regione, è veramente curioso l'atteggiamento del Governo e della maggioranza che, mentre da una parte condizionano l'attività legislativa della regione alla fissazione dei principi fondamentali in leggi della Repubblica, dall'altra parte non danno, come ho già detto, alcun impulso all'attività legislativa diretta alla fissazione di questi principi.

Il gruppo politico al quale appartengo, dopo maturo esame della questione, ha ritenuto che, in armonia con quanto dispone la Costituzione, debba ritenersi immediatamente attribuibile alla regione la funzione legislativa, in quanto sarà compito precipuo della regione stessa ricavare, interpretando la legislazione vigente, i limiti che questa pone alla propria legislazione.

Ed io stesso, per quanto riconosca che questa materia (forse la più ardua dell'intero progetto) lascia l'adito a preoccupazioni e a perplessità, ritengo che questa interpretazione sia la più giusta.

E penso di essere confortato in questa mia opinione dalla stessa relazione al progetto laddove è detto: « E come il Parlamento, che è veramente e unicamente sovrano nell'emanare le leggi costituzionali, ha dei limiti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali quando delibera le leggi ordinarie, così le regioni hanno diversi limiti nella esplicazione della potestà normativa, loro riconosciuta, dalla Costituzione, limiti aventi anch'essi giudici e sanzioni nella Corte costituzionale e nel Parlamento ».

Ora, se la regione ha la possibilità di ricavare, in via interpretativa, tali limiti, se

questo processo interpretativo trova i suoi giudici e le sue sanzioni nella Corte costituzionale e nel Parlamento, perché non consentirle l'attività legislativa fin dal suo sorgere? Perché inibire una delle peculiari e fondamentali funzioni del nuovo ente?

E poi, hanno ben riflettuto i colleghi a ciò che significa fissare per ciascuna materia i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale? Hanno ben ponderato i colleghi cosa significa in pratica ciò? Era chiaro ai costituenti cosa significasse il passaggio della espressione « principi fondamentali » da una mera espressione letterale e una concreta realtà?

Comprenderei meglio che si fosse parlato di competenza regionale e di competenza statale, in modo che in ogni legge dello Stato ci si preoccupasse di segnare i confini delle rispettive competenze, ossia che in ognuna di queste leggi fosse chiaramente detto in un articolo finale: fino a questo punto ha legiferato lo Stato, oltre questo punto può legiferare la regione.

Comprendo meno la possibilità di ricavare in via chiara ed esauriente dei principi dalla farragine di leggi dello Stato in una data materia.

Ed è forse la difficoltà quasi insormontabile del compito che ha impedito fino ad oggi non solo di preparare, ma forse anche di mettere in cantiere, una sela di queste fanose leggi cornici.

Tale mio convincimento non mi impedisce peraltro di comprendere, e in parte anche di condividere, le preoccupazioni in senso contrario: comprendo la necessità di delimitare quanto più è possibile le due sfere di attività legislativa, in modo che esse non si intersechino, non si sovrappongano; non diano luogo a frequenti e dannosi conflitti che minerebbero la compagine dello Stato e getterebbero il discredito sul nuovo assetto politico-amministrativo.

Si tratta indubbiamente di un'ardua decisione, di una decisione di grande importanza politica: in quanto, se da una parte vi sono i pericoli accennati, dall'altra parte vi è il pericolo ben maggiore di dar vita ad organismi impossibilitati a funzionare all'inizio della loro vita stessa.

Ed il Governo e la maggioranza, ove insistessero per il mantenimento dell'articolo 9, non potrebbero certamente sfuggire alla critica dell'opinione pubblica di aver fatto trascorrere ben due anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di essere giunti alla vigilia dell'esperimento regionale, senza avere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

nulla fatto perché la regione potesse realizzare la sua stessa autonomia, consistendo l'autonomia della regione, in senso tecnico (è la relazione stessa che lo dice) proprio nella potestà legislativa.

Così il Governo non potrà sottrarsi a critiche ed a censure per non avere predisposto, come ho già detto, gli strumenti legislativi necessari al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione.

E non può sfuggire ad alcuno che proprio in questo passaggio di attribuzioni amministrative risiede tutta l'importanza della riforma, perché, se non erro, la riforma consiste, oltre che in una più libera, più autonoma autodeterminazione degli enti locali, nel passaggio a questi enti di tutte quelle funzioni amministrative che lo Stato accentratore ha dimostrato di non sapere e non poter compiere a tutela degli interessi periferici.

Ora, a parte il fatto, di per sé molto grave, che la regione sarà all'inizio priva o quasi di funzioni amministrative, questo fatto ritarda l'organizzazione anche degli altri enti locali minori, ed in modo particolare della provincia.

Il che potrebbe rafforzare l'errata opinione di chi vede un inutile doppione nella regione e nella provincia, concepita (così come deve essere concepita ove si voglia rimanere aderenti allo spirito ed alla lettera della Costituzione) come ente autonomo. Il problema della provincia è stato infatti visto in modo diametralmente opposto dal Governo e dalla Commissione, tanto che il progetto della Commissione è su questo punto, sul quale la maggioranza e minoranza sono state pienamente d'accordo, in aperto dissenso col disegno di legge governativo.

Il ministro Scelba è notoriamente di opinione diversa: secondo lui (se interpreto bene il suo pensiero) tra lo Stato e il comune non vi è posto che per un solo ente intermedio veramente autonomo; e questo ente è la regione; e per conseguenza la provincia dovrebbe essere degradata ad ente esecutivo di funzioni amministrative statali e regionali.

Ma, a parte il fatto che nel sistema della Costituzione italiana non è dubbio che la provincia abbia la caratteristica di ente autonomo, come espressamente riconosce l'articolo 128 della Costituzione (è la Commissione dell'interno che afferma tale principio nella sua risoluzione del febbraio), è esatto affermare che nella nuova struttura dello Stato non vi sia posto per l'ente autonomo provincia? Io non lo credo; e ritengo che pochi colleghi in questa Assemblea siano di questa opinione.

La Costituzione, nel riconoscere la vitalità di questo ente accanto all'ente regione, ha sostanzialmente riconosciuto che la provincia italiana non è di regola, specialmente nell'Italia centro-settentrionale, un ente fittizio, dovuto ad un'arbitraria creazione, sull'esempio francese, dello Stato italiano dopo il 1860. Specialmente nell'Italia centro-settentrionale la provincia corrisponde di regola al territorio degli antichi municipi urbani, e nella stessa Italia meridionale, nonostante l'antico e maggiore accentramento, non mancano i motivi storici che giustificano le circoscrizioni delle singole province.

Ma, accanto ai motivi storici, sono oggi chiaramente individuabili nell'ente provincia interessi economici ed intellettuali di notevole importanza. È avvenuto infatti che nel capoluogo, che è di regola il centro cittadino di maggiore rilievo, si siano sviluppati, a differenza del rimanente territorio per lo più agricolo, i maggiori interessi industriali e commerciali, si siano accentrati gli istituti assistenziali e di previdenza, siano sorti gli istituti di istruzione media.

Per cui si può affermare che l'ordinamento provinciale ha posto salde radici nella coscienza delle popolazioni.

Ora non vi è dubbio che, se non si procedesse a quel vasto decentramento di funzioni statali che è alla base di tutta la riforma, non soltanto non vi sarebbe posto per la regione, ma la stessa provincia continuerebbe come per il passato a non avere quell'importanza e quella molteplicità di compiti che essa invece è chiamata ad assolvere.

La Commissione, partendo dal concetto opposto, e cioè che vi sarà il più largo decentramento di funzioni statali, è giunta alla convinzione, indubbiamente esatta, che ciò condurrà al potenziamento ed al rinvigorismento della provincia, la quale, accanto alla regione, chiamata ad adempiere come compito preminente all'attività legislativa, è destinata a divenire l'ente più importante dal punto di vista amministrativo.

La provincia, infatti, oltre alle funzioni amministrative (che, secondo un voto della Commissione, dovrebbero essere quelle stesse che essa ha avuto fino ad oggi e comprendere anche quelle materie che, pur essendo di competenza regionale, risultino « di interesse esclusivamente locale) avrà normalmente la delega dalla regione per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative a questa attribuite dalla legge. Ed oltre a ciò eserciterà funzioni come organo di decentramento burocratico della regione e le funzioni ad essa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

direttamente delegate dallo Stato. Un insieme di attività amministrative, quindi, che daranno nuova vita, impulso ed importanza alla provincia e ne giustificheranno il permanere, con piena dignità di ente autonomo, accanto alla regione, della quale sarà la più importante collaboratrice per la realizzazione dei fini stessi che la regione persegue. Ma questa, onorevoli colleghi, è soltanto la prospettiva lontana e non la realtà di oggi che è, in verità, ben diversa.

Oggi, ben lontani come siamo da ogni forma di concreto decentramento di funzioni statali, tutti gli enti, e non soltanto la regione, non sono in grado di ricevere la linfa necessaria al loro sviluppo ed al loro assetto definitivo. Così la provincia continuerà ad esercitare le funzioni che esercita attualmente (fino a quando, secondo il disposto della norma transitoria VIII della Costituzione, non si sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali) con la speranza che, secondo il voto della Commissione, tali funzioni le siano mantenute, ma anche col timore che possa verificarsi il contrario.

Tale riforma nasce così nella più grande incertezza e nella più completa insufficienza della attività legislativa destinata a preordinare l'attuazione.

Così inquadrata la questione generale, che dire in particolare del disegno di legge in esame? Che esso nelle sue linee fondamentali, se si eccettuano alcuni punti sui quali non condividiamo il pensiero della maggioranza (questione dell'articolo 9, dei controlli, ed altre sulle quali altri colleghi si sono più particolarmente soffermati), è un progetto che, a differenza del disegno di legge presentato dal Governo, rivela lo sforzo di rimanere aderente ai principi informativi della Costituzione.

È per questo motivo che il gruppo al quale appartengo voterà a favore della proposta di passaggio agli articoli.

Ma debbo aggiungere, onorevoli colleghi, a conclusione di questo mio intervento, che il nostro voto non può, per la evidente colposa inattività del Governo a realizzare o per lo meno a dare inizio alla vasta attività legislativa indispensabile a porre la regione in condizioni di effettivo funzionamento, non può, dicevo, significare implicita approvazione della politica del Governo in questo settore.

La politica del Governo, ispirandoci completa e radicale sfiducia, incontra la nostra disapprovazione, la nostra opposizione.

Ciò deve sapere il paese nel momento in cui ci accingiamo all'esame più approfondito di una proposta di legge la quale, seppure importante ed organica, non è che la prima di una lunga serie di leggi, tutte, al pari di questa prima, indispensabili a fare della regione quella concreta realtà che noi tutti auspichiamo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Sul danneggiamento del monumento del partigiano a Collalto

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Credo che non sgradisca alla Camera di apprendere che la commissione dei periti, incaricata di accertare le cause della distruzione del monumento ai partigiani a Collalto, ha concordemente escluso che il danneggiamento del monumento sia dovuto all'impiego di esplosivi. Si conferma l'ipotesi sorta negli abitanti della zona, avvalorata dall'accertamento peritale, che causa del danneggiamento possa essere stata una folgore, dato che in quel giorno, tra le 14,30 e le 15,30, in quella località si verificò un violento temporale.

Credo che apprenderemo tutti con piena soddisfazione che a nessuno è venuta l'odiosa idea di attentare deliberatamente ad un monumento che era stato eretto per onorare il sacrificio dei caduti per la liberazione. (*Applausi*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Targetti ed altri:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (989).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i suoi concreti intendimenti in merito all'autostrada Napoli-Bari, vivamente desiderata dalle popolazioni interessate.

(993)

« SULLO, MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali i profughi d'Africa non possono usufruire (così come usufruiscono invece i profughi di altre provenienze) dell'esenzione delle tasse scolastiche per i propri figli.

(994)

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se sia stato convenientemente potenziato l'Ufficio pensioni per il personale operaio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato onde far fronte all'eccezionale lavoro derivante da una doppia generale liquidazione di tutte le pensioni decisa con provvedimenti di legge.

(995)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno promuovere un'ulteriore concentrazione delle Società di navigazione aerea, considerando a questo scopo e preliminarmente la possibilità e la convenienza di riscattare il capitale inglese conferito in una di dette società con l'utilizzazione della disponibilità di sterline attualmente esistente.

(996)

« VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere:

se hanno notizie del fermo di un avvocato e della perquisizione di uno studio professionale operati a Palermo ad opera della polizia, e della giusta indignazione che tali arbitri hanno sollevato negli ordini forensi di tutta Italia;

e quali affidamenti intendano dare agli avvocati, per assicurarli che in avvenire non si ripeteranno siffatte manomissioni del segreto professionale e della santità della difesa, ricordando che là dove non è rispettata la libertà del difensore, ivi la giustizia, fondamento della democrazia, diventa un vano nome.

(997)

« CALAMANDREI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere per quali motivi gli abbonamenti ferroviari, per l'intera rete ferroviaria, sono stati portati per la prima classe dalle 13.912 lire del 1939 alle 802.490 del 1949, e quelli di seconda classe dalle 9323 lire del 1939 alle 533.000 del 1949, con aumenti superiori 50 volte ante-guerra, danneggiando, in questo modo, gli imprenditori e i viaggiatori di commercio e di conseguenza l'aumento dell'attività produttiva e commerciale e nello stesso tempo la stessa amministrazione dello Stato con l'evidente riduzione degli abbonamenti ferroviari che ne deriva.

(998)

« SABATINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se corrispondano a verità le informazioni provenienti dal Ministero della difesa, aeronautica, secondo le quali sarebbe in via di approntamento un provvedimento che promuova al grado di capitano ventuno tenenti del ruolo servizi.

« Risulterebbe agli interroganti che ben diciotto di costoro, negli anni 1945 e 1946, dalle commissioni competenti non furono ritenuti idonei all'avanzamento per il loro comportamento alla data dell'8 settembre 1943, ed ora starebbero per superare in grado dei loro colleghi, idonei al grado di capitano fin dal 1945 e che si comportarono con dignità ed onore e valore nei tristi avvenimenti collegati coll'armistizio del settembre 1943.

« Qualora le sopradette informazioni risultassero vere ed esatte, gli interroganti chiedono se l'onorevole Ministro non ritenga di dover provvedere immediatamente affinché non si offendano ancora una volta i valori morali della Resistenza.

(999)

« CARRON, CARIGNANI, CIMENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se corrisponda al vero che le pensioni per i Partigiani caduti ed ai Partigiani mutilati ed invalidi di guerra vengano corrisposte a seconda del grado che essi rivestivano nelle Forze Armate e non al grado ad essi riconosciuto nelle formazioni partigiane.

« Qualora cotesto corrispondesse a verità, gli interroganti chiedono di sapere quali siano i provvedimenti che l'onorevole ministro si proponga di prendere in maniera che si renda giustizia ai morti e ai vivi, cui la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

legge ha riconosciuto dei gradi partigiani eguali, a tutti gli effetti economici, ai corrispondenti gradi delle Forze Armate.

(1000) « CARIGNANI, CARRON, CIMENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e della difesa, per conoscere se non intendano senza più indugio provvedere, di comune intesa, con disposizioni finalmente impegnative e perentorie, a che tutti gli enti e gli organi tenuti a fornire documentazioni e informazioni di qualsiasi natura al Sottosegretario per le pensioni di guerra, disimpegnino a tale ufficio entro e non oltre ragionevoli termini di scadenza, fissati di volta in volta per ciascuna pratica dallo stesso scrivente Ministero.

« Soltanto il richiamo ad una diretta personale responsabilità, con la comminatoria di eventuali precise sanzioni, può costituire mezzo concreto ed efficace per sollecitare il disbrigo dei singoli incartamenti di pensione; ponendo termine a vergognose noncuranze e ad ingiustificabili lentezze, da parte dei predetti organi di consulto che purtroppo in gran numero di casi mostrano di non comprendere le tragiche condizioni di tanti benemeriti della patria, costretti ad attendere per lunghi anni in mezzo a stenti inenarrabili la corresponsione dei loro sacrosanti diritti.

(1001) « FRANCESCHINI, FERRARESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non gli risulta che il comune di Castel del Giudice, in provincia di Campobasso, distrutto dalla guerra, attende ancora che vengano riparate le strade interne, le strade di accesso alle case popolari di nuova costruzione e la fognatura e che vengano ricostruite la casa comunale ed il pubblico lavatoio; per le citate opere giacciono già da qualche anno le rispettive perizie presso gli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli; e se non intenda considerare tutte le possibilità perché l'opera di ricostruzione in questo laborioso comune del Molise venga accelerata a sollievo materiale è morale di quella disgraziata popolazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1692) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli consti:

1°) che da più mesi i lavori per la costruzione del Cimitero nella frazione Porto

del comune di Potenza Picena (Macerata) hanno dovuto essere sospesi per la riscontrata impossibilità tecnica di proseguirli nell'area erroneamente prescelta a tale uso;

2°) che la scelta di detta area, inadeguata per la sua composizione geologica, fu imposta contro il parere dell'Amministrazione comunale dagli Uffici tecnici provinciali dopo che l'area stessa era stata dichiarata non idonea in precedenti perizie;

3°) che invece, precedentemente, era stata designata allo stesso fine altra area di proprietà privata, nei cui confronti il prefetto di Macerata aveva emanato decreto di esproprio, riconoscendo il carattere urgente e indifferibile della costruzione del Cimitero, e riconoscendo altresì « che come accertato dalla competente commissione e da apposito sopralluogo del viceprefetto e del medico provinciale non esistono altre aree aventi i necessari requisiti di idoneità all'infuori di quella indicata » dall'Amministrazione comunale.

« Per quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi e per interferenza di chi si sia potuta abrogare la prima decisione, adottando invece un provvedimento che alla prova dei fatti si è mostrato lesivo degli interessi della popolazione, tale da causare uno sperpero di pubblico danaro e da favorire soltanto interessi privati.

« Chiede quindi che l'onorevole Ministro voglia stabilire una rigorosa inchiesta per accertare le responsabilità e disporre che i lavori vengano ripresi nell'area precedentemente designata, onde far cessare l'attuale scandalo che turba gli animi della cittadinanza, e dotare finalmente la popolosa e indubre frazione di Porto Potenza Picena di un luogo di sepoltura per i suoi defunti, senza costringerla a percorrere gli 8 chilometri che la separano dal Cimitero del capoluogo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1693) « CORONA ACHILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se e quando la indennità di lire 155 giornaliere, dall'I.N.S.P. corrisposta al proprio personale in servizio nei sanatori dal 1° luglio 1947, verrà estesa anche al personale addetto agli ospedali convenzionati con la C.R.I. o con il S.M.O.M. per l'assistenza ai tubercolotici, a diretto ed immediato contatto con gli ammalati, risultando ancor oggi escluso il personale degli uffici, gabinetti chimici e farmaceutici, sale apparati radiologici, magazzini, cucine, portineria, ecc., eliminandosi così una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

evidente disuguaglianza di trattamento economico tra personale espletante identiche mansioni in analoghi stabilimenti sanitari; e a quando la comunicazione alla Camera del disegno di legge da parte dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di cui notizia da parte del Sottosegretario per il tesoro fino dal 30 marzo 1949 e alla risposta alla precedente interrogazione in data 15 luglio 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1694)

« FERRARESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se risponde a verità che agli insegnanti elementari assunti nei R. S. T. non vengano corrisposte le indennità di studio e di lavoro straordinario. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1695)

« LOZZA, CREMASCHI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il modo di utilizzazione dei sei direttori generali già epurati ed ora riassunti col pagamento di vistosissime indennità. Ad avviso dell'interrogante tali direttori generali sono i funzionari e le persone meno indicate al funzionamento di Commissioni per la riforma della scuola, come in verità non sono neanche indicate a dirigere qualsiasi branca della scuola della Repubblica italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1696)

« LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per conoscere se, in considerazione delle disastrose alluvioni che quest'anno hanno funestato tante regioni del nostro Paese, intendono aumentare gli stanziamenti previsti per far fronte agli oneri derivanti dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e se intendono estendere nel più breve tempo possibile e con effetto retroattivo i benefici di detto decreto alle categorie artigiane e di piccoli commercianti. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1697)

« DAMI, SACCENTI, BELLUCCI, BALDASSARI, BERNIERI, DIAZ LAURA, BAGLIONI, BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze intenda adottare in favore della frazione San Leonardo del comune di Cutro

(Catanzaro), dove le condizioni di vita degli abitanti — a causa della deficienza di opere pubbliche — sono veramente penose ed urtano contro ogni sentimento umano e cristiano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1698)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare che una delle poche industrie della Calabria — quella della lavorazione del cedro — debba cessare la propria attività, in seguito alla imposizione dell'elevato tasso di lire 1200 per ogni metro cubo di acqua marina, necessaria per la salazione del cedro di produzione nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1699)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della giustizia per conoscere se intende presentare con urgenza all'esame delle Camere, il progetto di legge relativo alla Cassa pensioni avvocati.

« L'interrogante fa presente che sono necessari ed improrogabili i provvedimenti atti ad assicurare agli avvocati i benefici della previdenza, mediante la corresponsione di una dignitosa pensione, di cui godono le altre categorie professionali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1700)

« FODERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se possa ritenersi prossima la ricostituzione, con sede in Torino, del 4° Reggimento bersaglieri — già di stanza nella suddetta città — ed il cui ritorno è auspicato da tutta la popolazione torinese in specie e piemontese, quale espressione e continuazione delle nobilissime tradizioni del Corpo, che proprio in quella regione ha avuto i natali ed ha combattuto le sue prime battaglie risorgimentali. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(1701)

« GEUNA, FUSI, GIACCHERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per cui dal 1943 la pretura di Roccastrada (Grosseto) è priva del pretore e del cancelliere con grave danno per il corso delle cause civili e penali che attendono da anni la loro definizione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1702)

« MONTICELLI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui agli insegnanti elementari della provincia di Grosseto non sono state ancora corrisposte le indennità di esame degli anni 1946-47 e 1947-48. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1703)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per conoscere:

1°) quali siano stati i motivi tecnici e le convenienze economiche, che hanno indotto il Ministro dei lavori pubblici a concedere il suo benessere per l'esecuzione di un progetto presentato dalla Società meridionale di elettricità circa la utilizzazione delle acque dell'Altipiano Silano, mentre la stessa società (S.M.E.) si era rifiutata di prendere in considerazione una progettazione, che le avrebbe permesso la completa utilizzazione di tutte le acque della Sila con grande vantaggio di tempo, di quantità di energia producibile e con sensibile risparmio di spesa in confronto al progetto Mortara, che la S.M.E. intende attuare e che il Ministero pare abbia di già approvato;

2°) se, prima di concedere il necessario nulla osta, il Ministro abbia sottoposto i progetti Mortara e Tortolina ad obiettivo e non preconcepito esame comparativo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3°) se, dato il grave periodo di carenza di energia, il progetto Tortolina non dovesse essere preferito a quello Mortara (S.M.E.) anche, e soprattutto, perché prevedeva l'ultimazione dei lavori con un anticipo di circa quattro anni ed una quantità di energia producibile di circa 540 milioni di kilowatt-ore annui a prezzo molto basso, in confronto ai 270 milioni previsti da Mortara ed a prezzo molto elevato;

4°) se lo Stato intende, una volta per sempre, intervenire per infrenare il continuo aumento del costo dell'energia elettrica, che, in alcune regioni, come per esempio la Calabria, è diventato assolutamente proibitivo ed a porre termine agli esosi arrotondamenti di tariffe perpetrati attraverso i cosiddetti contributi di allacciamento, versati a fondo perduto, attraverso gli interessi sulle somme cauzionali pretese per i singoli impianti, attraverso lo scandaloso nolo dei contatori, ecc.

(262)

« MESSINETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CARIGNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGNANI. Chiedo l'urgenza per la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Riferirò questa richiesta al ministro competente.

La seduta termina alle 20,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto. (973). — *Relatori*: Avanzini, *per la maggioranza*; Capalozza e Amadei, *di minoranza*;

e della proposta di legge:

Senatori BERTINI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245 e sue successive modificazioni, nonché per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei conferimenti. (*Approvata dal Senato*). (740). — *Relatori*: Riccio e Amatucci, *per la maggioranza*; Capalozza e Amadei, *di minoranza*;

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per l'esecuzione di lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania. (*Urgenza*). (824). — *Relatore* Perlingieri.

3. — *Svolgimento di tre interpellanze.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dotl. ALBERTO GIUGANINO